



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 428 DI DATA 12 Novembre 2020

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - installazione di Scurelle (TN), località Lagarine, 21. Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SG

Il Dirigente sostituto
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Rapporto istruttorio
- 3 Allegato 2 - Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni
- 4 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 5 Allegato 4 - Tavola 3A denominata Impianto di stoccaggio
- 6 Allegato 5 - Tavola 1 denominata Reti raccolta acque meteoriche
- 7 Allegato 6 - Planimetria denominata Tav. 03 - Impianto di stoccaggio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 190 di data 16 giugno 2015, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle;

visti i successivi aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con determinazioni del medesimo Dirigente n. 534 di data 6 novembre 2018 e n. 598 di data 30 agosto 2019;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerato che l’attività esercitata nello stabilimento in questione rientra fra le tipologie assoggettate alla disciplina del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 in materia di AIA, in quanto individuata al punto 5.5 dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto – *“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”*;

visto che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, l’AIA deve essere riesaminata entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle sopra citate conclusioni sulle BAT, vale a dire entro il 17 agosto 2022;

vista la domanda di riesame dell’AIA trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387, 502428 e 502442 di data 12 agosto 2019);

vista la comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell’AIA e contestuale comunicazione dell’importo della tariffa istruttoria di data 21 agosto 2019 (ns. prot. n. 515383);

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591 di data 8 ottobre 2019);

vista la nota di data 16 ottobre 2019 (ns. prot. n. 638987) con cui la Ditta comunica l’avvenuto versamento della tariffa istruttoria;

dato atto che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha pubblicato nel proprio sito web, a partire dal 29 gennaio 2020, l’indicazione della localizzazione dell’installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo ove era prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di riesame in parola;

vista la documentazione integrativa trasmessa in data 10 febbraio 2020 (ns. prot. n. 92101 di data 11 febbraio 2020), in data 12 febbraio 2020 (ns. prot. n. 97634 di data 13 febbraio 2020) e in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020);

visto che, contestualmente alla domanda di riesame dell’AIA, la Ditta ha chiesto, in riferimento all’emissione in atmosfera in forma diffusa D1, l’integrazione dell’inquinante *“polveri”* in aggiunta all’inquinante *“COV”* già autorizzato; la Ditta dichiara che *“non si intende effettuare attività*

diverse da quelle svolte finora che comportino emissioni pulverulente, la richiesta è di natura puramente precauzionale”;

visto il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi istruttoria rep. n. 28 di data 30 marzo 2020 tenutasi il giorno 9 marzo 2020 e convocata con nota di data 14 febbraio 2020 (ns. prot. n. 103686);

vista la richiesta di integrazioni contenuta nel suddetto verbale trasmesso alla Ditta e ai partecipanti alla Conferenza dei Servizi in data 1 aprile (ns. prot. n. 190616);

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 3 giugno 2020 (ns. prot. n. 301522 di data 4 giugno 2020), in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020) e in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999);

visto il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria rep. n. 22 di data 27 ottobre 2020 tenutasi il giorno 26 ottobre 2020 e convocata con nota di data 14 ottobre 2020 (ns. prot. n. 631952, con cui viene approvata la richiesta di modifica sopra riportata, nonché le ulteriori prescrizioni e raccomandazioni elencate al paragrafo 5 dell’Allegato 1 alla presente determinazione (“Rapporto Istruttorio”) e inserite nell’Allegato 2 (“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”) e nell’Allegato 3 (“Raccomandazioni”) alla presente determinazione e viene inoltre approvato il Piano di monitoraggio e controllo, richiedendo alcune precisazioni poi trasmesse dalla Ditta in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999);

visto che, secondo quanto riportato nel suddetto verbale, tutte le strutture e amministrazioni convocate alla conferenza dei Servizi hanno espresso parere favorevole al rilascio del riesame dell’AIA;

vista la fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e la relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007 per l’ammontare di € 25.822,84 e la fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55, di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907, del 14 maggio 2015) per l’ammontare di € 185.924,48, emesse dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino - banca di credito cooperativo - società cooperativa, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale Quattro Novembre, 20, prestate nei confronti della Provincia Autonoma di Trento nell’interesse della Ditta, a copertura dell’esercizio delle attività di recupero dei rifiuti, presso la sede operativa in questione, come previsto dall’art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto l’atto di fideiussione sopra citato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

considerato che l’art. 29 octies, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “*il riesame con valenza ... di rinnovo dell’autorizzazione*” è disposto “*quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione*”;

visto il certificato di registrazione EMAS n. IT – 001792 del 14 dicembre 2016, rinnovato in data 01 ottobre 2019 e valido fino al 24 maggio 2022, trasmesso dalla Ditta il 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591 di data 8 ottobre 2019), che attesta che lo stabilimento è registrato ai sensi del regolamento EMAS;

considerato che l'art. 29 octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 specifica che *“nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ... registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni”*;

considerato pertanto che l'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 ha una validità di sedici anni a decorrere dalla data della presente determinazione;

rilevato che l'AIA è soggetta comunque a riesame, ovvero riesame con valenza di rinnovo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che, a norma dell'articolo 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

visto l'articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale *“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto”*;

visto inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le BAT;

valutato che l'impianto soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ai fini della riduzione globale dell'inquinamento;

ritenuto inoltre di determinare le modalità di comunicazione degli esiti analitici dei controlli, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto di confermare le conclusioni del Rapporto istruttorio, che forma parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

ritenuto pertanto di poter procedere al riesame dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 2 alla presente determinazione (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*);

stabilito inoltre di raccomandare l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'allegato 3 alla presente determinazione (*“Raccomandazioni”*);

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale”* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. e ss.mm.ii.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 647 di data 15 maggio 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° giugno 2020;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e delle AIA;

determina


1. di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, frazione Gardolo, località Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Renzo Cescato, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Scurelle (TN), località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 2 (“*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, nonché delle seguenti prescrizioni generali:
 - i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
 - sono esclusi dall’obbligo del rispetto dei valori limite fissati nell’Allegato 2 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell’impianto, qualora previste, fatto salvo quanto prescritto esplicitamente nello stesso Allegato 2;
 - la Ditta deve fornire alle Autorità competenti l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 - la Ditta è in ogni caso obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
 - all’atto della cessazione definitiva delle attività, il gestore dell’installazione deve effettuare le valutazioni richieste dall’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del D.Lgs. 152/2006 e, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste lo stabilimento deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l’esercizio;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell’Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
5. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida sedici anni a decorrere dalla data della presente determinazione**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che l'Autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali elencate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva 96/82/CE (D.Lgs. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE (D.Lgs. 216/2006 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto);
7. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Comune di Scurelle (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendio e protezione civile;
9. di dare atto che il presente procedimento si è concluso in 199 giorni, rispetto ai 150 giorni previsti dal combinato disposto degli art. 29-quater e 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto delle sospensioni istruttorie, di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui viene disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al 8 giugno 2020, del fatto che la situazione epidemiologica in atto non ha consentito il normale svolgimento dell'attività lavorativa, che per l'istruttoria in parola è stata necessaria la convocazione di due conferenze dei servizi e inoltre che la documentazione richiesta è pervenuta in più momenti successivi;
10. di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento;
11. di avvertire altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Allegato 1

Rapporto istruttorio

Ecoopera S.C.
Comune di Scurelle (TN)



Indice


1. Inquadramento dell'impianto.....	5
1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico.....	5
1.2 Inquadramento autorizzativo.....	6
1.2.1 La localizzazione.....	6
1.2.2 La valutazione di impatto ambientale.....	6
1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale.....	6
1.2.4 La garanzia finanziaria.....	7
1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione.....	8
1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC).....	8
2. Analisi dell'attività e del ciclo produttivo.....	10
2.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso ed eventuali operazioni preliminari (<i>disimballaggio, selezione e accorpamento</i>).....	10
2.2 Lo stoccaggio dei rifiuti.....	11
2.3 Ripetizione operazioni R13/D15.....	12
2.4 Le materie prime, attrezzature e trasporti.....	12
2.5 Energia.....	12
3. Emissioni e misure di mitigazione.....	14
3.1 Atmosfera.....	14
3.1.2 Sistemi di abbattimento e mitigazione.....	14
3.2 Acqua.....	14
3.2.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione.....	15
3.3 Rifiuti.....	15
3.3.1 Sistemi di contenimento.....	16
3.4 Inquinamento acustico.....	18
3.4.2 Sistemi di contenimento.....	20
4. Stato di applicazione delle BAT.....	21
5. Conclusioni.....	28

Scheda Informativa A.I.A.

Denominazione	Ecoopera S.C.
Presentazione domanda	9 agosto 2019
Protocollo domanda	502387, 502428 e 502442
Comune	Scurelle (TN)
Codice attività	5.5
Tipologia attività	<i>“Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”</i>

Sintesi Procedura

Passi Procedura	Data
Presentazione domanda	9 agosto 2019
Comunicazione avvio procedimento e tariffa istruttoria	21 agosto 2019
Versamento oneri istruttori	17 ottobre 2019
Integrazioni	7 ottobre 2019
Integrazioni	10 febbraio 2020
Integrazioni	12 febbraio 2020
Integrazioni	21 febbraio 2020
Integrazioni	3 giugno 2020
Integrazioni	3 settembre 2020
Integrazioni	28 ottobre 2020
Conferenza dei servizi istruttoria	9 marzo 2020
Conferenza dei servizi decisoria	26 ottobre 2020



1. Inquadramento dell'impianto

1.1 Inquadramento urbanistico, territoriale e paesaggistico

Il centro di stoccaggio di Ecoopera Società Cooperativa è situato nella zona industriale Lagarine del Comune di Scurelle, a sud est dell'omonimo centro abitato (entro il raggio di 1 km), sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle.

L'area si localizza nelle vicinanze della SS 47, nella parte mediana del conoide alluvionale del torrente Chieppena in un'area a morfologia sub-pianeggiante. Lo stabilimento confina a nord con altri stabilimenti industriali, a sud con aree agricole, a ovest con terreni agricoli e con la nuova sede della Ditta ad est con edifici ad uso commerciale e produttivo. A livello di infrastrutture si rileva la presenza della linea aerea dell'elettrodotto Scurelle-Grigno da 65 kV, di proprietà di Terna S.p.A., che ha vincolato la ditta a tener conto delle fasce di rispetto.

Il Piano Regolatore Generale comunale (PRG) vigente identifica l'area ove è ubicato lo stabilimento come *“area produttiva industriale ed artigianale”* (in aree produttive provinciali esistenti).

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), aggiornato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, non rileva alcun vincolo per la Carta delle tutele paesistiche, per il Sistema delle aree agricole e per le Reti ecologiche e ambientali. Classifica l'area come *“produttiva del settore secondario di livello provinciale esistente”* secondo il Sistema insediativo e reti infrastrutturali e secondo la Carta del paesaggio. L'inquadramento strutturale segnala la presenza di conoidi alluvionali che confermano l'origine morfologica del territorio.

Per la Carta di sintesi geologica l'area risulta senza penalità e a bassa sismicità (zona sismica 3).

La Carta delle risorse idriche non segnala alcun vincolo.

La destinazione d'uso produttiva correlata all'assenza di pericolosità geologica-idrogeologica e valanghiva rende l'area a rischio idrogeologico trascurabile (R0) secondo il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). Il sito non rientra in alcun ambito fluviale, vista l'assenza di corsi d'acqua nelle vicinanze.

L'impianto in esame non è sottoposto alla procedura di bonifica prevista dal Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'impianto non rientra nella categoria *“impianti a rischio di incidente rilevante”* e pertanto non è soggetto agli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE – Seveso III). La Ditta non è soggetta né a notifica né a dichiarazione, in quanto le sostanze, le miscele ed i preparati pericolosi presenti nello stabilimento non superano la soglia di assoggettabilità identificata attraverso l'applicazione della formula riportata in allegato al D.Lgs. 105/2015 (fattore di calcolo per sostanze molto tossiche, tossiche e/o pericolose per l'ambiente). La Ditta provvede ad effettuare una costante verifica dei quantitativi dei rifiuti conferiti, in modo tale da valutare se il suo eventuale ritiro determini un superamento della soglia sopra menzionata.

Con deliberazione n. 37 di data 18 dicembre 2014 il Consiglio comunale di Scurelle ha approvato la nuova classificazione acustica comunale, in base alla quale l'area in cui è posizionato lo stabilimento rientra in classe V *“area destinata prevalentemente allo svolgimento di attività produttive industriali”*.

1.2 Inquadramento autorizzativo

1.2.1 La localizzazione

L'impianto attuale insiste sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle ed è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2538 del 5 ottobre 2001 come impianto di stoccaggio dei rifiuti.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1999 del 14 settembre 2007 è stata integrato il precedente provvedimento di localizzazione per poter permettere alla ditta di svolgere ulteriori attività di gestione rifiuti, in aggiunta allo stoccaggio, quali: selezione e cernita (operazioni di recupero R12), raggruppamento preliminare (operazione di smaltimento D13), ricondizionamento (operazione di smaltimento D14) e una nuova attività di depurazione di acque di lavaggio.

1.2.2 La valutazione di impatto ambientale

Con deliberazione n. 2574 del 30 novembre 2012 la Giunta Provinciale ha prorogato fino al 4 ottobre 2015 la compatibilità ambientale del centro di stoccaggio, rilasciata originariamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2155 del 5 ottobre 2007. La proroga della VIA è stata richiesta al fine di dare completa attuazione alle previsioni del progetto del 2007 che non sono riuscite ad essere realizzate entro la durata della compatibilità ambientale.

1.2.3 L'autorizzazione integrata ambientale

La Ditta ha ottenuto il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 190 di data 16 giugno 2015 all'esercizio dell'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto da disimballaggio, selezione ed accorpamento – di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), per un quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno presso lo stabilimento di Scurelle, località Lagarine, 21, sulla p.ed. 911 C.C. Scurelle. Con l'AIA in parola la Ditta è stata inoltre autorizzata:

- ad effettuare la ripetizione delle operazioni R13/D15 per ricevere i rifiuti già sottoposti a stoccaggio (operazione di recupero R13 e/o smaltimento D15) nell'impianto di Valledaghi (TN), nel CRZ di Scurelle (TN) e nel CRZ di Borgo Valsugana (TN);
- allo stoccaggio dei rifiuti solidi nel capannone esistente “*ex autorimessa*”, secondo le previsioni del progetto sottoposto a VIA e secondo i contenuti del secondo stralcio progettuale esecutivo;
- ad effettuare, in un'area esterna, il deposito di container pieni, chiusi a tenuta stagna, in attesa di invio ai centri di smaltimento/recupero finali;
- ad aumentare i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili nell'impianto da 770 m³ a 2.300 m³, dei quali massimo 1.200 m³ per rifiuti pericolosi, lasciando inalterato il limite di stoccaggio di 233 m³ per rifiuti liquidi ed il quantitativo massimo di 35.000 Mg/anno complessivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- modificare la denominazione interna delle zone di stoccaggio.

In seguito l'AIA ha subito i seguenti aggiornamenti:

- a) determinazione n. 534 di data 6 novembre 2018, con la quale la Ditta è stata autorizzata a:
 - ampliare la “*zona D*”, attualmente costituita da una superficie di 325 m² situata nell'angolo sud-est del piazzale della p.ed. 911, aggiungendo un'altra superficie, pari a 390 m², posta a sud-ovest del medesimo piazzale;

- eseguire “operazioni di movimentazione/travasamento di rifiuti”, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “ragno”, anche nelle aree scoperte asfaltate (piazzale) oltre alle aree già autorizzate all’effettuazione di queste attività (zone A, B, C);
 - introdurre una nuova zona di stoccaggio denominata “zona L” all’interno del capannone per i rifiuti allo stato liquido non infiammabili (per un volume massimo complessivo di 108 m³ ed una superficie di 102 m²);
 - introdurre una nuova zona di stoccaggio e/o accorpamento (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) per i rifiuti allo stato liquido all’interno della “zona L”, per poter posizionare fino ad un massimo di 2 silos di volumetria pari a 24 m³ ciascuno; le emissioni provenienti dagli sfiati dei silos sono convogliate alla nuova emissione puntuale in atmosfera individuata dalla sigla E1;
 - aumentare il limite complessivo massimo di rifiuti liquidi stoccabili da 233 m³ a 341 m³ senza variare il limite complessivo massimo di rifiuti stoccabili all’interno dello stabilimento;
 - apportare alcune modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) trasmesso in data 19 maggio 2015 (ns. prot. n. 266632);
- b) determinazione n. 598 di data 30 agosto 2019, con la quale la Ditta è stata autorizzata ad effettuare la ripetizione delle operazioni R13/D15 per ricevere i rifiuti già sottoposti a stoccaggio (operazione di recupero R13 e/o smaltimento D15) presso gli impianti di Isera e di Trento.

1.2.4 La garanzia finanziaria

Nell’interesse della Ditta e a favore della Provincia Autonoma di Trento, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino - banca di credito cooperativo - società cooperativa, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), viale Quattro Novembre, 20, ha prestato:

- la fideiussione bancaria di data 16 agosto 1993 e la relativa appendice fideiussoria n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007 a copertura delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) comprensive di disimballaggio, accorpamento e selezione, per l’ammontare di € 25.822,84, in accordo con quanto previsto dalla deliberazione della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti n. 29 del 3 marzo 1993 che stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio conto terzi deve essere versata appunto una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;
- la fideiussione bancaria di data 20 maggio 1997 e le relative appendici fideiussorie n. 00/41000/10 di data 2 gennaio 2007, n. 00/41000/55, di data 9 aprile 2009 e n. 00/41000/55 di data 7 maggio 2015 (ns. prot. n. 258907, del 14 maggio 2015), a copertura delle operazioni di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15) comprensive di disimballaggio, accorpamento e selezione, per l’ammontare di € 185.924,48, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014 che stabilisce, al punto 2), che per l’esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m³ di rifiuto stoccato, con un minimo di € 516,46 (1.200 m³ autorizzati).

1.3 Domanda di riesame dell'autorizzazione

In data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387, 502428 e 502442 di data 12 agosto 2019), così come perfezionata in data 7 ottobre 2019 (ns. prot. n. 618591), la Ditta ha presentato domanda per il riesame dell'AIA a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo il termine stabilito dal SAVA con nota di data 5 dicembre 2018 (ns. prot. n. 734968).

La domanda è stata successivamente integrata in data 10 febbraio 2020 (ns. prot. n. 92101 di data 11 febbraio 2020), in data 12 febbraio 2020 (ns. prot. n. 97634 di data 13 febbraio 2020), in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), in data 3 giugno 2020 (ns. prot. n. 301522 di data 4 giugno 2020), in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 58314 di data 4 settembre 2020) e in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

La Ditta dichiara che non ci sono variazioni impiantistiche rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Con la domanda di riesame la Ditta chiede, in riferimento all'emissione in atmosfera in forma diffusa D1, l'integrazione dell'inquinante "polveri" in aggiunta all'inquinante "COV" già autorizzato. La Ditta dichiara che *"non si intende effettuare attività diverse da quelle svolte finora che comportino emissioni pulverulente, la richiesta è di natura puramente precauzionale"*.

Con le integrazioni di data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020) la Ditta ha trasmesso l'aggiornamento della documentazione trasmessa in data 31 luglio 2015 (ns. prot. n. 402608 di data 4 agosto 2015), ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, redatta secondo i principi del D.M. 13 novembre 2014, n. 272, relativo alle modalità per la redazione della relazione di riferimento prevista dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006, dalla quale si evince la non necessità di elaborare la relazione di riferimento. Tale aggiornamento si è reso necessario in quanto il D.M. 15 aprile 2019, n. 104, recante *"Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06"*, inerente le metodiche di indagine e le sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto, ha sostituito quanto stabilito dal sopra citato D.M. 13 novembre 2014, n. 272. Tale documentazione, redatta secondo quanto prescritto dall'allegato I al D.M. 104/2019, conferma la non necessità di elaborare la relazione di riferimento.

1.4 Verifica del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC)

Nei giorni 24 maggio 2016 e 1 giugno 2016 il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente hanno provveduto ad effettuare le verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, presso l'installazione. Gli esiti delle verifiche sono stati poi riportati nella Relazione conclusiva dell'attività di verifica del PMC trasmessa in data 12 agosto 2016 (ns. prot. n. 429475). Non si sono rilevate non conformità; tuttavia sono stati rilevati dei punti di miglioramento, compiutamente descritti nel paragrafo 5 della relazione in parola.

Per ottemperare alle suddette richieste di miglioramento la Ditta ha inviato in data 28 ottobre 2016 (ns. prot. n. 569020 di data 2 novembre 2016) una relazione tecnica e una planimetria, proponendo la messa in opera di alcuni ulteriori presidi ambientali.

Nelle integrazioni inviate in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 58314 di data 4 settembre 2020) la Ditta ha specificato di aver messo in atto quanto segue, con riferimento alla Tavola 2 denominata *“Planimetria degli interventi realizzati dopo il controllo del PMC effettuato dall’APPA a giugno 2016”* e alla Tavola 3 denominata *“Planimetria con i vari punti e sistemi di presidio”*:

1. per evitare che le acque meteoriche si infiltrassero all’interno delle aree di deposito dei rifiuti, *“sono state realizzate delle paratie laterali (come da planimetria allegata) sul lato ovest dello stoccaggio, che è quello interessato dal problema dell’infiltrazione delle acque meteoriche di “stravento”*;
2. la Ditta ha provveduto *“a implementare il numero di presidi atti al contenimento di eventuali spandimenti di rifiuti liquidi e a ottimizzarne la dislocazione all’interno delle zone adibite allo stoccaggio e alla movimentazione di rifiuti liquidi. Nello specifico, oltre al presidio esistente posizionato all’interno della zona C, se ne sono aggiunti 2 ulteriori, entrambi posizionati all’interno della zona A, nei punti più facilmente e velocemente accessibili dalle aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti liquidi. (...) Ciascun presidio contiene, oltre alle attrezzature necessarie per l’intervento di emergenza in caso di spandimenti, 3 tipologie di prodotti assorbenti:*
 - *sostanze utilizzabili per svariate tipologie di sostanze sversate (“universali”)*;
 - *sostanze specifiche per l’assorbimento di idrocarburi*;
 - *sostanze specifiche per l’assorbimento di acidi”*;
3. sono stati realizzati cordoli costituiti da profili metallici a “L” di altezza pari a 15 cm, adeguatamente impermeabilizzati, al fine di evitare che sversamenti di rifiuti liquidi stoccati lungo i confini esterni della *“zona A”* potessero interessare le caditoie delle acque meteoriche;
4. in merito alla valutazione sulla *“fattibilità tecnica di realizzare delle zone di deposito omogenee, in base alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti”* la Ditta afferma che *“la scelta iniziale di non adottare una gestione “per zone omogenee” all’interno dell’impianto è stata dettata da esigenze di natura logistica: i rifiuti, infatti, compatibilmente con le prescrizioni autorizzative, sono ordinariamente stoccati in funzione della destinazione finale e non in base alle loro caratteristiche fisico-chimiche. Ciò premesso, si stabilisce comunque di individuare una zona in cui saranno indirizzati preferenzialmente i rifiuti liquidi corrosivi (rifiuti che presentano caratteristica di pericolosità HP8): l’area è da identificarsi con il box metallico situato in zona A. Non si esclude comunque la possibilità di stoccare rifiuti corrosivi anche nelle altre zone autorizzate: in questo caso si provvederà a depositarli su bacino di contenimento dedicato”*;
5. la Ditta inoltre ha provveduto *“a integrare i contrassegni di identificazione dei rifiuti con la descrizione per esteso del codice CER; inoltre, nel caso di rifiuti pericolosi, l’etichettatura è stata provvista della descrizione associata a ciascuna classe di pericolosità e del relativo pittogramma. Si è provveduto a delimitare mediante segnaletica orizzontale le aree nelle quali è consentito lo stoccaggio di rifiuti provenienti da altri impianti gestiti da Ecoopera (rifiuti che subiscono una ripetizione delle operazioni R13/D15)”*.

Successivamente la Ditta ha inviato alcuni aggiornamenti del PMC al fine di ottemperare alle prescrizioni stabilite dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente nel verbale rep. n. 118 di data 13 dicembre 2018. In sede di conferenza di servizi il 26 ottobre 2020, con verbale rep. n. 22 del 27 ottobre 2020, è stato approvato il PMC con le precisazioni trasmesse da ultimo in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

2. Analisi dell'attività e del ciclo produttivo

Ecoopera s.c. è un'azienda nata, con effetto dall'1 gennaio 2013, dalla fusione per incorporazione nella società "Lavoro e Servizi Valsugana Soc. Coop." delle società "La Cicogna Servizi Soc. Coop." e "CET Soc. Coop.". Successivamente sono entrate a far parte di Ecoopera s.c. anche altre Società quali ad esempio Italspurgo S.n.c. e Monopoli S.r.l..

Presso l'insediamento la Ditta effettua l'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo complessivo di 35.000 Mg/anno e un volume massimo istantaneo pari a 2.300 m³, dei quali massimo 1.200 m³ di rifiuti pericolosi e massimo 341 m³ di rifiuti liquidi.

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto dalle operazioni di *disimballaggio*, *selezione* e *accorpamento* secondo le definizioni riportate al successivo paragrafo 2.1 – dei rifiuti pericolosi e non pericolosi elencati nella Tabella 2 dell'Allegato 2 ("*Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni*") al presente provvedimento.

Nella Tabella 3 del sopra citato Allegato 2 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "zona L" nella "Tav. 03 - Impianto di stoccaggio – STATO FUTURO" datata luglio 2019 e trasmessa in data 18 luglio 2019 (ns. prot. n. 453887) - di seguito *Planimetria*.

L'attività è effettuata esclusivamente nel periodo diurno.

2.1 Accettazione dei rifiuti in ingresso ed eventuali operazioni preliminari (*disimballaggio, selezione e accorpamento*)

Prima di autorizzare lo scarico il rifiuto in ingresso all'impianto viene visionato e pesato e viene verificata la presenza della documentazione necessaria per il conferimento. Viene inoltre verificata (eventualmente anche analiticamente) la coerenza con la caratterizzazione ed omologa effettuata dal produttore originario.

Si procede successivamente allo scarico dell'automezzo ed alla movimentazione ed allo stoccaggio del rifiuto conferito nell'area appositamente individuata. In questa fase si verifica il corretto funzionamento, imballaggio ed etichettatura del rifiuto conferito.

L'operazione di *disimballaggio* viene effettuata su quei rifiuti per i quali la Ditta procede a fornire ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Detta operazione viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta e viene condotta nelle aree denominate "*Area di smistamento e selezione*" in *Planimetria*.

L'attività di *selezione* viene invece effettuata per migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito in funzione della finalità cui esso è destinato (recupero o smaltimento). Detta attività consiste nel togliere dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine. Detta operazione non va a modificare la natura del rifiuto di partenza e quindi va ricompresa nell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15.

Sui rifiuti stoccati può essere effettuata anche l'attività di *accorpamento*. Tale attività identifica il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da diversi produttori e viene effettuata su rifiuti aventi medesimo codice CER, medesime classi di pericolo (nel caso di rifiuti pericolosi) e medesimo stato fisico, al fine di formare carichi omogenei. In questo modo è possibile ottimizzare le successive fasi di smaltimento o recupero negli impianti di destinazione finale. Tale procedura rientra nelle operazioni R13 e D15 a condizione che i rifiuti abbiano caratteristiche merceologiche analoghe.

I rifiuti in uscita dall'impianto prima di essere destinati ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati vengono preparati (confezionati, imballati ed etichettati) e quindi caricati per mezzo di carrello elevatore e/o gru di sollevamento su opportuno automezzo.

2.2 Lo stoccaggio dei rifiuti

Le varie tipologie di rifiuto vengono stoccate in diverse zone individuate all'interno del centro di stoccaggio in relazione al loro stato fisico ed alla loro pericolosità.

In particolare sono presenti le seguenti aree di stoccaggio, secondo quanto rappresentato in *Planimetria*:

- “zona A”: area di stoccaggio rifiuti liquidi e solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD).

Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in cisterne a doppia camera di capacità variabile da 12 a 20 m³;
- su scaffali;
- in fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in polietilene (PE);
- in cisternette da 1 m³;

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³;
- in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- “zona B”: area sotto tettoia da 173 m² con cordolatura di altezza di 15 cm, separata dalla “zona A” da una parete tagliafuoco REI 120 alta 3,5 m, dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili sia liquidi che solidi, con le seguenti modalità:
 - big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
 - rifiuti liquidi per un volume massimo di 79 m³ (bacino di contenimento dedicato pari a 26,4 m³);
- “zona C”: capannone chiuso in calcestruzzo, con pavimentazione in calcestruzzo con finitura di tipo industriale al quarzo da 787 m² disposti su un unico piano, adibito allo stoccaggio di rifiuti solidi (anche infiammabili) con le seguenti modalità:
 - container scarrabili con capacità variabile da 10 a 40 m³;
 - big bags su pallets;
 - altri contenitori (fusti, fustini, tank, ecc.) su pallets, gabbie;
- “zona D”: area esterna asfaltata (da 325 m² + 390 m²), da adibire a deposito di container con volume massimo di 40 m³, chiusi e a tenuta stagna; l'area potrà inoltre essere adibita al deposito di container vuoti o come parcheggio di automezzi;
- “zona L”: area all'interno del capannone adibita allo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido non infiammabili (per un volume massimo complessivo di 108 m³). Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - cisternette da 1 m³;

- fustini e taniche;
- fusti di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene;
- massimo 2 silos con capacità di 24 m³ ciascuno;
- “*area di smistamento e selezione*”: area sotto tettoia da 190 m², ai lati dell’area di manovra e transito, per l’esecuzione esclusiva delle operazioni di verifica e smistamento, nonché dell’eventuale selezione dei rifiuti destinati a recupero;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/travasamento di rifiuti, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “*ragno*”.

2.3 Ripetizione operazioni R13/D15

La Ditta è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) nell’impianto di Scurelle per i rifiuti provenienti dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: CRZ di Scurelle, CRZ di Borgo Valsugana, centro di stoccaggio di Valledaghi, fraz. Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, e centro di stoccaggio di Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M, nelle aree individuate dalla Ditta in *Planimetria*.

Tali attività sono state autorizzate in quanto sono funzionali all’ottimizzazione dei carichi dei rifiuti, considerato anche che tutti i centri di stoccaggio in parola sono gestiti dalla stessa Ditta. La Ditta inoltre deve assicurare la tracciabilità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di ripetizione delle attività di stoccaggio (R13/D15) sia con l’individuazione di apposite aree, anche se non esclusivamente dedicate a questo scopo, sia mantenendo “*inalterata la confezione originaria del rifiuto*”.

2.4 Le materie prime, attrezzature e trasporti

Oltre ai rifiuti gestiti secondo quanto riportato al paragrafo 2.2, l’attività non prevede utilizzo di altre materie prime e/o prodotti intermedi.

I rifiuti vengono trasportati all’impianto mediante autobotti e autotreni omologati, automezzi muniti di gru con ragno per il carico, autocarri furgonati appositamente allestiti, container di varie dimensioni e tipologie.

Per il funzionamento del centro di stoccaggio di Scurelle sono impiegati due muletti per la movimentazione dei big bag o pallets o altro materiale movimentabile.

La Ditta si avvale di macchina spazzatrice per la pulizia delle superfici pavimentate.

I consumi di acqua dell’area dello stoccaggio sono limitati al normale consumo civile, non essendo previsto l’impiego a fini produttivi. La fonte di approvvigionamento dell’acqua è costituita dall’acquedotto comunale. Nel corso del 2019 sono stati utilizzati 60 m³ di acqua.

Il gasolio utilizzato per i mezzi di trasporto è stoccato in due serbatoi interrati che si trovano nella nuova sede dell’impianto, non soggetta alla presente AIA.

2.5 Energia

Per riscaldare gli uffici è presente un’unità termica alimentata a metano di potenza termica nominale pari a 35,7 kW e una potenza nominale utile pari a 33,8 kW indicata con la sigla E2 nella Tavola 3A denominata “*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*”, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019). Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto disciplinata al titolo II della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 relativo agli impianti termici civili. Nel 2019 sono stati consumati 6.609 m³ di gas metano.

E' presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 71,4 kW. Nel 2019 detto impianto ha prodotto circa 77,8 MW_eh, a fronte di un consumo di circa 84,7 Mw_eh. L'eventuale surplus di energia prodotta viene immesso nella rete elettrica nazionale.

3. Emissioni e misure di mitigazione

3.1 Atmosfera

Nella aree di stoccaggio è possibile che siano presenti rifiuti contenenti solventi, anche se in minima concentrazione. Nonostante questi rifiuti arrivino allo stabilimento in container o contenitori chiusi e vengano stoccati senza alcuna movimentazione, è possibile che vi siano minimi rilasci in atmosfera di composti organici volatili. Potenzialmente è poi possibile la presenza di polveri. La fonte di emissione in atmosfera in forma diffusa è identificata con la sigla D1, secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata “*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*”, trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

Con determinazione n. 534 del 6 novembre 2018 la Ditta è stata autorizzata all’emissione puntuale di inquinanti in atmosfera (individuata con la sigla E1) provenienti dagli sfiati dei silos di stoccaggio dei rifiuti liquidi individuati dalle sigle M1 ed M2. Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato nella suddetta Tavola 3A.

3.1.2 Sistemi di abbattimento e mitigazione

A presidio dell’emissione E1 è previsto l’utilizzo di filtro a carboni attivi.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, i rifiuti sono stoccati in contenitori chiusi e l’apertura degli stessi è limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica.

Le superfici dell’installazione sono tutte adeguatamente pavimentate e vengono periodicamente pulite mediante macchina spazzatrice.

3.2 Acqua

Le acque nere provenienti dai servizi igienici sono regolarmente coltate nella fognatura nera di Scurelle (autorizzazione del 24 aprile 2015, prot. n. 2602, rilasciata dal Comune di Scurelle).

Attualmente le acque meteoriche delle coperture e dei piazzali dello stabilimento confluiscono in un pozzetto scolmatore dove vengono separate in acque di prima pioggia ed in acque di seconda pioggia:

- le acque di prima pioggia vengono raccolte in una vasca interrata da 31 m³ circa e trattate in un disoleatore (scarico S1), per essere infine scaricate nella rete comunale delle acque bianche;
- le acque di seconda pioggia vengono invece convogliate senza alcun trattamento direttamente nella rete comunale delle acque bianche;

secondo quanto riportato nella planimetria denominata “*Sistema di raccolta delle acque bianche, nere e sistema di raccolta degli sversamenti accidentali nell’impianto di stoccaggio*” (Allegato 3B), trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

Prima dello scarico in fognatura è presente una saracinesca che può essere chiusa al fine di salvaguardare lo scarico da eventuali sversamenti accidentali (vedi anche paragrafo 3.3.1).

Nella nota inviata in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 58314 di data 4 settembre 2020) e con riferimento alla Tavola 1 trasmessa in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999) denominata “Reti raccolta acque meteoriche” la Ditta “propone di raccogliere, in maniera separata dalle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, le acque meteoriche incidenti sulla copertura del capannone dello stabilimento (corrispondente alla zona C e alla zona uffici). Rimangono per il momento escluse da questo progetto le acque delle coperture delle tettoie corrispondenti alle zone A e B, in quanto la ditta ha in previsione di effettuare una revisione strutturale di queste aree, con il rifacimento delle coperture. Queste acque continueranno temporaneamente a confluire nella vasca di prima pioggia; quest’ultima, di volumetria pari a 31 m³, sarà comunque in grado di garantire la corretta raccolta delle acque di prima pioggia in quanto la superficie scolante (costituita da piazzali e coperture delle aree A e B) è comunque inferiore alla superficie massima sostenibile dal sistema (6200 m²). Nel progetto allegato si è prevista però la predisposizione (con la realizzazione di una rete ad hoc per ciascun lato del capannone) per la futura separazione anche delle acque che incidono sulle coperture dei blocchi A e B”.

Nella relazione trasmessa in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999) sono riportati i calcoli per il dimensionamento delle nuove reti di raccolta.

A completamento di quanto sopra esposto la Ditta ricorda che “al momento della progettazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche (anno 2009), la superficie scolante aveva un’area di circa 6.000 m² ed era completamente asfaltata; il volume dell’acqua di prima pioggia è stato quindi calcolato come segue: $V = 0.005 \text{ m} * 6.000 \text{ m}^2 = 30 \text{ m}^3$. La vasca di raccolta delle acque di prima pioggia è stata quindi dimensionata in base a questo calcolo. Il manufatto installato ha una capacità effettiva di accumulo acque pari a 31 m³”.

3.2.1 Sistemi di abbattimento e mitigazione

Per contenere il grado di inquinamento degli scarichi la Ditta è dotata di un disoleatore per il trattamento delle acque di prima pioggia.

3.3 Rifiuti

Nel caso in cui i contenitori che la Ditta stessa ha fornito ai clienti non siano più idonei al loro riutilizzo, questi vengono presi in carico sul registro di carico/scarico classificandoli con il CER 15.01.xx appropriato ed avviati a recupero presso impianti autorizzati.

La tabella seguente riporta i quantitativi di rifiuti prodotti nel 2018 dalle attività di ufficio, dalla pulizia del piazzale, dal lavaggio automezzi e dallo svuotamento del disoleatore.

Tabella 1: Rifiuti prodotti nello stabilimento nel 2018

CER	Descrizione	Mg/anno
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	0,003
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	1,9
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	9,090
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	0,204
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	0,040

CER	Descrizione	Mg/anno
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	0,313
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	0,004
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	0,097
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	0,064
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	0,82
16 06 01*	batterie al piombo	0,215
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	0,001
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	0,001
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	27,81
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	1,3
20 01 01	carta e cartone	0,92
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	0,28
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	3,96

3.3.1 Sistemi di contenimento

Tutti i rifiuti vengono stoccati sotto tettoia o all'interno del capannone.

Tutte le aree di stoccaggio sotto tettoia sono opportunamente pavimentate.

Con riferimento alla planimetria denominata "*planimetria degli scarichi idrici*", trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 58314 di data 4 settembre 2020):

1. la rete di raccolta degli sversamenti accidentali presente in "*zona A*" è alimentata dalle caditoie poste nella pavimentazione in calcestruzzo armato e veicola, mediate tubazioni, gli eventuali sversamenti nella cisterna interrata chiusa e stagna a doppia camera (denominato in planimetria "*serbatoio interrato*" e situato esternamente al capannone, in prossimità del lato ovest dello stesso). Il bacino di contenimento degli eventuali sversamenti liquidi è quindi composto dall'insieme chiuso costituito dalla cisterna, dai volumi delle linee di adduzione e dal volume trattenuto dalla platea impermeabilizzata. La platea, per effetto della pendenza verso i pozzetti di raccolta, può contenere 15,5 m³ di liquido senza riversamenti verso l'esterno; le tubazioni possono contenere 1,5 m³ mentre la capacità della cisterna è di 12 m³. Il volume complessivo è quindi pari a 29 m³;
2. il settore dedicato allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili ("*zona B*") dispone di un proprio bacino di contenimento pari a 26,4 m³;
3. la "*zona L*", interna al capannone, è dotata di bacino di contenimento costituito da: una fossa interrata a tenuta di capacità pari a 1,3 m³, situata al centro della "*zona L*", un pozzetto da 0,18 m³ e due serbatoi interrati a tenuta, l'uno di capacità pari a 10 m³, l'altro di 8 m³, entrambi situati esternamente al capannone, in prossimità del lato nord dello stesso, per un totale di circa 20 m³.

Le aree scoperte sono tutte asfaltate. Una saracinesca di emergenza nella rete delle acque meteoriche al confine con la strada provinciale di accesso all'impianto salvaguarda lo scarico in caso di sversamenti accidentali.

Tutto il personale è adeguatamente formato per un tempestivo intervento: chiusura saracinesca di intercettazione per il confinamento dei liquidi inquinati, impiego di materiali assorbenti e/o attrezzature per l'aspirazione delle acque contaminate e il loro successivo corretto trattamento/smaltimento.

3.4 Inquinamento acustico

In base al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato dal Comune di Scurelle con Deliberazione del consiglio comunale n. 37 di data 18 dicembre 2014, l'area in cui è situata l'installazione rientra in classe V, "aree prevalentemente industriali", con limite di emissione diurno pari a 65 dB(A) e notturno pari a 55 dB(A).


Figura 1: estratto del Piano comunale di classificazione acustica.



Lo stabilimento si trova all'interno della Zona Artigianale Industriale (ZAI), a sud est rispetto al centro abitato. L'area è caratterizzata dalla presenza di capannoni adibiti ad attività artigianali, industriali e commerciali. Dal punto di vista delle vie di comunicazione, l'unica sorgente significativa risulta essere via dell'artigianato che dallo svincolo della SS 47 della Valsugana conduce verso l'abitato di Scurelle. La stessa SS47 contribuisce ai livelli di immissione, seppur in maniera limitata.

Lo stabilimento confina a sud con aree agricole, mentre a nord ed est sono presenti altre attività industriali e artigianali. Ad ovest il capannone confina con un'altra area di proprietà della Ditta non riferita alle attività oggetto della presenta valutazione.

Figura 2: inserimento dello stabilimento nell'area artigianale.



Nelle giornate del 20 e 21 maggio 2020 la Ditta ha effettuato un'indagine acustica per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale. In particolare sono stati individuati tre potenziali recettori delle emissioni acustiche derivanti dall'attività (vedi figura 3).

Il recettore 1 è costituito da un edificio adibito a palestra (distanza dallo stabilimento della Ditta pari a 20 m), mentre i recettori 2 e 3 si riferiscono a stabilimenti produttivi (distanza dallo stabilimento della Ditta rispettivamente pari a 0 m e 20 m). Non si riscontra in zona la presenza di abitazioni o di recettori sensibili potenzialmente interessati dalle emissioni rumorose dello stabilimento. Il capannone a nord est non è stato considerato come recettore in quanto in quell'area non si svolgono da parte di Ecoopera operazioni significative ed inoltre è risultato evidente come fosse lo stesso capannone a dare luogo ad emissioni acustiche oggettivamente preponderanti e derivanti dai sistemi di aspirazione ed emissioni in atmosfera.

Figura 3: individuazione dei potenziali ricettori.



Le attività della Ditta danno luogo ad emissioni non stazionarie nel tempo, derivanti dall'accesso e uscita dei mezzi di trasporto di rifiuti, dalle loro operazioni di scarico e travaso, e dalle movimentazioni interne dei rifiuti mediante muletti.

Le attività si svolgono nel solo periodo di riferimento diurno, con inizio alle ore 6.00 (arrivo degli autisti e uscita dei mezzi di raccolta) e fine alle ore 18.00 circa. Le operazioni ed i transiti dei mezzi sono continue durante la giornata.

Figura 4: individuazione dei punti di misura



Tabella 2: dettaglio postazioni di misura e posizione fonometro

Postazione	Recettore di riferimento	Installazione fonometro
P1	Recettore 1/2	Suolo – 1,5 metri dal suolo – Presso confine proprietà (facciata recettore 2, circa 20 metri da facciata recettore 1)
P2	Recettore 3	Suolo – 3,5 metri dal suolo – circa 20 metri da facciata recettore

Sia lo stabilimento sia i recettori, e in generale tutta la ZAI loc. Lagarine, si colloca in classe acustica V “Aree prevalentemente industriali”. Inoltre gli stessi ricadono all’interno della fascia di pertinenza stradale di via dell’artigianato di cui al DPR 142/2004. Sulla base del PCCA i limiti acustici di riferimento da tenere in considerazione presso i recettori per la presente valutazione di impatto risultano quelli riportati in Tabella 3.

Tabella 3: livelli di emissione [dBA] – Classe acustica PCCA V “Aree prevalentemente industriali”

Postazione	Recettore di riferimento	Limite Immissione Diurno [dB(A)]	Limite emissione Diurno [dB(A)]	Limite Immissione Differenziale diurno [dB(A)]
P1	Recettore 1/2	70	65	5
P2	Recettore 3	70	65	5

La tabella seguente riporta i risultati rilevati durante la campagna di registrazione.

Tabella 4: risultati dei rilievi - 20 e 21 maggio 2020

Postazione	Recettore di riferimento	Immissione [dB(A)]	Emissione [dB(A)]	Differenziale immissione [dB(A)]
P1	Recettore 1	55	50,5	2
P1	Recettore 2	55	50,5	1,2
P2	Recettore 3	51,5	49,5	n.a.

Dal confronto tra i valori riportati nelle tabelle 5 e 6 si deduce che l’attività esercitata dalla Ditta dà luogo ad emissioni acustiche nel rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Scurrelle.

3.4.2 Sistemi di contenimento

L’unica attività che causa emissioni di rumore è dovuta alla movimentazione dei rifiuti. Come sistemi di contenimento la Ditta ha limitato la propria attività all’orario diurno 8.00 – 18.00, vengono inoltre messi in atto semplici accorgimenti gestionali come lo spegnimento dei motori durante la sosta dei veicoli nel centro di stoccaggio.

4. Stato di applicazione delle BAT

Per l'individuazione delle BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili) si è fatto riferimento alla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nella tabella seguente si riporta un quadro di sintesi delle BAT applicate nello stabilimento. Le BAT da 25 a 53 non sono state prese in considerazione, in quanto non applicabili all'installazione in oggetto.

Tabella 5: Sintesi dello stato di applicazione delle BAT.

<i>Riferimento BAT</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato di applicazione</i>
CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT		
Prestazione ambientale complessiva		
1	Istituzione e applicazione di un sistema di gestione ambientale (SGA)	Applicata L'installazione è certificata UNI EN ISO 14001:2015 e iscritta nel registro EMAS.
2	Minimizzare l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti con: procedure di preaccettazione, accettazione e caratterizzazione rifiuti – tracciabilità e inventario rifiuti – sistema di gestione qualità del prodotto in uscita – segregazione rifiuti – compatibilità rifiuti prima del dosaggio o miscelatura – cernita rifiuti solidi in ingresso	Applicata La Ditta nell'ambito delle procedure di gestione ambientale ha adottato tutte le tecniche indicate nella BAT, fatta eccezione per i punti relativi al prodotto in uscita, in quanto non vengono effettuate operazioni di recupero materia, alla miscelazione e cernita in quanto sono operazioni per le quali la Ditta non è autorizzata. E' presente un sistema informatizzato che consente di monitorare, attraverso l'apposizione di etichette con codici a barre, i flussi dei rifiuti in ingresso e uscita dallo stoccaggio e le giacenze. Sono presenti zone ben distinte per lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto. Le modalità di accettazione prevedono l'apposizione di un'etichetta ad ogni singolo rifiuto in modo da identificarli in maniera chiara e consentire un eventuale corretto e controllato accorpamento.
3	Inventario flussi di acque reflue e di scarichi gassosi	Parzialmente applicata La BAT è applicata per la parte relativa alle informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:

		<p>a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;</p> <p>b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni.</p> <p>L'attività della Ditta non produce flussi continui di scarichi di acque reflue derivanti da processi aziendali ma solo scarichi domestici e di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.</p> <p>Gli "scarichi gassosi" della BAT si riferiscono ad emissioni convogliate in atmosfera che la Ditta non ha ancora attivato.</p>
4	Utilizzo di tecnologie al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito: ubicazione ottimale – adeguatezza capacità – funzionamento sicuro – spazio separato per deposito e movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	<p>Applicata</p> <p>La quantità in giacenza viene monitorata in continuo attraverso specifico software. Le quantità sono quindi messe in confronto con quanto previsto dalle soglie prescritte in AIA.</p> <p>Anche per quanto concerne il tempo di permanenza c'è un controllo a mezzo software già implementato.</p> <p>Le apparecchiature sono identificate e tenute sotto controllo. I rifiuti sono mantenuti coperti e protetti dagli agenti atmosferici.</p> <p>Le modalità di stoccaggio sono chiaramente definite dal provvedimento di AIA in vigore che stabilisce le zone e i presidi per il deposito in sicurezza dei rifiuti.</p>
5	Procedure per movimentazione e trasferimento rifiuti	<p>Applicata</p> <p>Il personale viene formato ed è previsto un adeguato periodo di affiancamento nel caso di nuovo personale. La movimentazione interna è ridotta sostanzialmente alle fasi di arrivo e preparazione dei carichi per l'uscita dei rifiuti che avviene nelle zone previste e secondo le prescrizioni AIA presenti.</p> <p>La verifica delle giacenze è effettuata attraverso software.</p> <p>I rifiuti liquidi sono stoccati in zone pavimentate ed impermeabili con bacino</p>

		di contenimento.
Monitoraggio		
6	Emissioni in acqua: monitoraggio dei principali parametri di processo	Applicata Non esistono scarichi industriali derivanti da lavorazioni sui rifiuti. L'unico scarico presente (escluso quello dei reflui civili) è quello a valle del disoleatore che tratta le acque di prima pioggia dei piazzali che poi confluiscono in fognatura insieme alle acque di seconda pioggia. La Ditta effettua i controlli stabiliti in AIA.
7	Monitoraggio emissioni in acqua	Applicata Lo scarico S1 non è continuo. La Ditta effettua i controlli stabiliti in AIA sui parametri ivi stabiliti.
8	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni convogliate almeno alla frequenza indicata	Applicabile La BAT si riferisce ad emissioni convogliate in atmosfera: attualmente i silos non risultano installati, pertanto non c'è alcuna emissione convogliata E1 e pertanto l'attività della Ditta comporta solamente eventuali emissioni di tipo diffuso. Quando verranno messi in esercizio i silos la Ditta effettuerà un controllo annuale sul parametro "carbonio organico totale" da determinare secondo la UNI EN 12619.
9	Emissioni in atmosfera: monitoraggio emissioni diffuse di composti organici derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti e altre attività specifiche sempre connesse alla gestione di solventi	Non applicabile La BAT si riferisce al monitoraggio di emissioni di COV prodotte da attività che la Ditta non effettua.
10	Monitoraggio periodico di emissioni odorigene	Applicabile qualora stoccati rifiuti putrescibili L'applicabilità della BAT è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata. La BAT risulta attualmente non applicata al sito in oggetto poiché da una parte non è probabile la presenza di situazioni/attività che possono dar luogo a molestie olfattive e dall'altra il sito è collocato all'interno di una zona produttiva /industriale tale da non

		<p>presentare ricettori sensibili nelle immediate vicinanze.</p> <p>In particolare per quanto attiene la gestione dello stoccaggio non sono effettuate attività di lavorazione dei rifiuti e non sono stoccati rifiuti putrescibili. Eventuali rifiuti fermentescibili (quali erba o fanghi) sono stoccati per un massimo di 72 ore. Non sono mai stati ricevuti o rilevati reclami o situazioni non conformi.</p>
11	Monitoraggio almeno annuale di consumo annuo di acqua, energia e materie prime, produzione annua di residui e acque reflue	<p>Applicata</p> <p>E' presente un registro con l'indicazione periodica dei consumi di acqua ed energia in modo da definire i consumi annui.</p> <p>Per quanto concerne le materie prime in uso nel sito sono monitorati (e monitorabili in tempo reale) con apposito software i consumi di gasolio che vengono prelevati dal distributore collocato all'interno del sito.</p>
Emissioni nell'atmosfera		
12	Nell'ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di gestione odori	<p>Applicabile qualora stoccati rifiuti putrescibili</p> <p>Vedi BAT 10</p>
13	Prevenzione o riduzione di emissioni odorigene: riduzione al minimo dei tempi di permanenza – uso di trattamento chimico – ottimizzazione trattamento aerobico	<p>Applicata</p> <p>Applicabile per la parte relativa allo stoccaggio.</p> <p>Previsti tempi massimi di permanenza dei rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili per un periodo massimo di 72 ore.</p> <p>Non sono effettuati stoccaggi di rifiuti putrescibili.</p> <p>Tempi monitorabili attraverso apposito software.</p>
14	Prevenzione o riduzione di emissioni diffuse in atmosfera: riduzione delle fonti di emissioni diffuse – uso di apparecchiature ad alta integrità – prevenzione corrosione – contenimento, raccolta e trattamento emissioni diffuse – bagnatura – manutenzione – pulizia aree deposito e trattamento – programma di rilevazione perdite	<p>Applicata</p> <p>La Ditta adotta le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> – riduzione delle fonti di emissioni diffuse; – le operazioni di stoccaggio, disimballaggio, selezione e accorpamento sono effettuate “<i>in maniera protetta dagli agenti meteorici ed eolici con adeguati sistemi di difesa</i>”; – le operazioni di movimentazione dei rifiuti nelle aree esterne scoperte

		<p>(piazzali), sono effettuate in assenza di eventi meteorici e al termine di queste operazioni viene effettuata “una tempestiva pulizia della pavimentazione” per raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra. Non è prevista la movimentazione di rifiuti pulverulenti nelle aree esterne scoperte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – manutenzione; – pulizia aree di deposito; – deposito dei rifiuti al coperto; – i container all’esterno sono mantenuti chiusi.
15	Combustione in torcia (Flaring) solo per ragioni di sicurezza o condizioni operative straordinarie	Non applicabile
16	Riduzione di emissioni combustione in torcia tramite: corretta progettazione dispositivi di combustione – monitoraggio e registrazione dati combustione	Non applicabile
Rumore e vibrazioni		
17	Nell’ambito del SGA, predisposizione, attuazione e riesame regolare di un piano di gestione del rumore/vibrazioni	<p>Non applicabile</p> <p>L’applicabilità della BAT è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.</p> <p>Non applicabile al sito in oggetto poiché non sono previste lavorazioni che danno luogo a rumori e/o vibrazioni molesti e, inoltre, non sono presenti nelle immediate vicinanze del sito dei ricettori sensibili.</p> <p>Nell’ambito dei sistemi di gestione integrati (ad es. EMAS e 14001) è prevista la gestione sistematica dei reclami e delle non conformità.</p>
18	Prevenzione rumore e vibrazioni: ubicazione adeguata apparecchiature ed edifici – misure operative – apparecchiature a bassa rumorosità – controllo rumore e vibrazioni - attenuazione rumore	<p>Parzialmente applicabile</p> <p>Non sono presenti apparecchiature fisse e non sono presenti fonti significative di rumore. Le attività all’interno del sito sono effettuate in orario diurno.</p> <p>Dalle valutazioni effettuate, dall’analisi delle attività svolte e dalla collocazione del sito che non presenta ricettori sensibili nelle vicinanze, non è stata riscontrata la necessità di effettuare sull’edificio interventi di</p>

		insonorizzazione.
<i>Emissioni nell'acqua</i>		
19	Ottimizzazione di consumo di acqua, riduzione del volume di acque reflue e prevenzione delle emissioni nel suolo e nell'acqua con tecniche specifiche	<p>Applicata</p> <p>Non vi è formazione di acque reflue derivanti da cicli di lavorazione e trattamento sui rifiuti, in quanto i rifiuti sono depositati in aree coperte (capannone e tettoia).</p> <p>Le superfici sono opportunamente pavimentate ed è presente una rete di sicurezza che consente di captare gli eventuali sversamenti.</p> <p>Prima dello scarico in fognatura è presente una saracinesca che può essere chiusa al fine di salvaguardare lo scarico da eventuali sversamenti accidentali di rifiuti liquidi. Le acque di dilavamento delle superfici esterne pavimentate sono inviate in vasca di prima pioggia e trattate nel disoleatore.</p> <p>E' inoltre presente un pozzetto dotato di saracinesca che può essere chiusa nel caso dovessero verificarsi eventuali sversamenti accidentali sul piazzale zona sud; in tal caso le acque meteoriche non raggiungono la vasca di prima pioggia e il contenuto del pozzetto viene avviato in impianti di trattamento rifiuti.</p> <p>Lo scarico è soggetto a controlli e ad analisi periodiche.</p> <p>Le attività sono presidiate e i rifiuti liquidi sono comunque già stoccati sopra appositi bacini di contenimento.</p> <p>È inoltre già previsto che i silos che eventualmente saranno installati siano dotati di doppia camera, sensori di allarme acustico/visivo di livello e allarme.</p>
20	Riduzione emissioni in acqua tramite trattamento acque reflue con tecniche specifiche	<p>Parzialmente applicabile</p> <p>Le acque di dilavamento delle superfici esterne pavimentate sono inviate in vasca di prima pioggia e trattate nel disoleatore. Lo scarico è soggetto ad analisi e controlli periodici.</p>
<i>Emissioni da inconvenienti e incidenti</i>		
21	Procedure di gestione di eventi incidentali: misure di protezione – gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti – registrazione e	<p>Applicata</p> <p>Il sito in oggetto presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videosorveglianza; - sistemi di rilevazione incendio e smoke

	sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	<p>out.</p> <p>Non sono presenti attrezzature specifiche per lavorazioni sui rifiuti.</p> <p>Già presente Piano di emergenza interno e Piano di emergenza ed evacuazione. E' presente un registro degli incidenti e mancati incidenti che vengono valutati nell'ambito del sistema di gestione integrato.</p> <p>Le non conformità vengono analizzate per valutare eventuali azioni correttive.</p>
Efficienza nell'uso dei materiali		
22	Sostituzione di materiali con rifiuti	<p>Non applicabile</p> <p>L'attività della Ditta non prevede l'utilizzo di prodotti ma solo mero stoccaggio di rifiuti.</p>
Efficienza energetica		
23	Utilizzo di energia in modo efficiente tramite: piano di efficienza energetica e registro del bilancio energetico	<p>Parzialmente applicabile</p> <p>Non sono previsti utilizzi di energia in cicli produttivi, pertanto risulta poco significativa la parametrizzazione rispetto ai rifiuti che entrano od escono dallo stoccaggio (non si tratta di indicatori che rendono l'idea dell'efficienza nella conduzione dello stoccaggio).</p> <p>Sono presenti obiettivi di miglioramento ambientale (e quindi anche energetico) a livello aziendale.</p> <p>Sono tenuti registri per rilevare i consumi di energia elettrica, acqua, gas metano e, inoltre, vengono registrati i dati relativi alla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico posto sulla copertura dell'impianto.</p>
Riutilizzo degli imballaggi		
24	Riutilizzo al massimo degli imballaggi nell'ambito del piano di gestione dei residui	<p>Applicata</p> <p>Gli imballaggi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa, possono essere riutilizzati dopo l'accorpamento per ulteriori carichi/ritiri (qualora non debbano essere previste operazioni di bonifica).</p>

5. Conclusioni

La Ditta chiede il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2015, a seguito delle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018.

Presso l'insediamento la Ditta effettua l'attività di messa in riserva (operazione di recupero R13) e di deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo complessivo di 35.000 Mg/anno. Dette attività possono essere eventualmente precedute dalle operazioni di *disimballaggio*, *selezione* ed *accorpamento*. Il centro di stoccaggio è aperto esclusivamente nel periodo diurno.

La Ditta nel corso degli anni intercorsi tra il rilascio della prima AIA ed il presente provvedimento non ha modificato in modo sostanziale la gestione dell'installazione, né la tipologia di rifiuti stoccati. Le modifiche principali sono riportate al paragrafo 1.2.3.

L'attività svolta nell'installazione di Scurelle può dar origine a minimi rilasci in atmosfera di composti organici volatili in forma diffusa. Per questo motivo la Ditta stocca i rifiuti in contenitori chiusi e l'apertura degli stessi è confinata esclusivamente alle sole fasi di controllo visivo e di verifica. Potenzialmente è poi possibile la presenza di polveri. L'emissione di inquinanti in atmosfera in forma convogliata (emissione E1), peraltro non ancora messa in esercizio, è presidiata da filtri a carboni attivi.

È presente un unico punto di scarico in fognatura bianca ove vengono convogliate le acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite a movimentazione dei rifiuti dopo essere state trattate nel disoleatore e le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali.

I rilievi fonometrici effettuati dalla Ditta nel corso del maggio 2020 hanno evidenziato il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica comunale.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo sono descritte le procedure che la Ditta adotta, al fine di contenere l'impatto ambientale, evitare incidenti e assicurare una corretta gestione delle diverse attività effettuate nello stabilimento.

Con il riesame dell'AIA vengono autorizzate le seguenti modifiche e imposte le seguenti prescrizioni:

1. è stato approvato l'inserimento dell'inquinante "*polveri*" in aggiunta all'inquinante "*COV*" in riferimento all'emissione in atmosfera in forma diffusa D1; a tale proposito sono state inserite nel paragrafo "*Emissioni diffuse*" dell'Allegato 2 le prescrizioni sulla riduzione dell'altezza di caduta del rifiuto, sulla riduzione della velocità dei mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale e sulla pulizia con macchina spazzatrice;
2. per la separazione reti delle acque meteoriche delle coperture da quelle meteoriche di dilavamento dei piazzali è stato stabilito quanto segue:
 - entro il **30 giugno 2021**, le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alla zona C e alla zona uffici devono essere inviate direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella "*vasca di prima pioggia*";
 - entro il **31 dicembre 2021** la Ditta deve:
 - a) realizzare la rete di collegamento per inviare le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A e B direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella "*vasca di prima pioggia*", anche senza il previsto rifacimento delle coperture;

- b) in alternativa a quanto prescritto alla lettera a), comunicare la decisione che effettuerà i lavori delle coperture entro il 31 dicembre del 2022 e presentare il relativo progetto al Settore autorizzazioni e controlli: in tal caso la scadenza per l'invio delle acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A e B allo scarico in fognatura bianca è posticipato al **31 dicembre 2022**;
3. è stato approvato l'adeguamento PMC agli aggiornamenti dell'AIA;
 4. è stata approvata la documentazione che chiarisce la non necessità dell'elaborazione della relazione di riferimento rielaborata ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 104;
 5. è stato inserito come prescrizione il controllo annuale sull'integrità strutturale dei silos e la tenuta del registro relativo a tali controlli;
 6. le modifiche che la Ditta ha messo in atto in seguito al controllo del PMC avvenuto nel 2016, meglio descritte al paragrafo 1.4 del presente allegato, sono state inserite come prescrizioni nell'Allegato 2 (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni”*) al presente provvedimento;
 7. è stata inserita la seguente prescrizione nel paragrafo *“materie prime”* di cui all'Allegato 2 *“Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo”*;
 8. è stata inserita la seguente prescrizione nel paragrafo *“Prescrizioni relative allo stoccaggio”* di cui all'Allegato 2 *“il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito”*;
 9. è stata inserita la seguente prescrizione nel paragrafo *“Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti”* di cui all'Allegato 2: la *“vasca di prima pioggia”* deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 10. è stato inserito un autonomo controllo sullo scarico S1 su alcuni parametri riportati in tabella 6, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al termine degli autocontrolli triennali su tutti i parametri riportati nella medesima tabella 6;
 11. al paragrafo *“Rifiuti”* dell'Allegato 3 è stata inserita la seguente raccomandazione: *“dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore”*. Nel paragrafo *“Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori”* di cui all'Allegato 2 è stata inserita la seguente prescrizione: *“entro il 31 dicembre 2021 la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione”*.

Sulla base dell'istruttoria effettuata si conclude affermando che l'attività eseguita dalla Ditta nello stabilimento di Scurrelle è da ritenersi sostanzialmente rispondente alle BAT individuate dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 elencate nel paragrafo 4.

La corretta gestione di tutto l'impianto consente di prevenire fenomeni di inquinamento, in conformità con i principi generali della direttiva IPPC.

A fronte di tale valutazione vengono stabiliti, negli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, le prescrizioni, i limiti alle emissioni e la frequenza degli autonomi controlli (Allegato 2) e le raccomandazioni (Allegato 3).

ALLEGATO 2

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Potenzialità dell'impianto

La Tabella 1 riporta i quantitativi massimi che possono essere accettati nell'impianto e sottoposti ad operazioni di stoccaggio provvisorio eventualmente preceduto da *disimballaggio, selezione e accorpamento*.

Tabella 1: Potenzialità dell'impianto – attività IPPC.

Codice attività IPPC	Denominazione	Potenzialità impianto [Mg/anno]
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg	35.000

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg..

La Ditta è tenuta a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere la descrizione delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Gli imballaggi restituiti dagli utenti devono essere opportunamente verificati prima del successivo riutilizzo.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, o di qualsiasi altro incidente che si verifichi all'interno dell'installazione (ad esempio incidenti connessi con l'attività di stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti), le cui conseguenze incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Pretrattamento e stoccaggio di rifiuti

La Ditta è autorizzata ad effettuare l'attività di stoccaggio – eventualmente preceduto dalle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* secondo le definizioni riportate al capitolo 2.1 dell'Allegato 1 alla presente determinazione – dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13 e di smaltimento D15), elencati in Tabella 2 (ad esclusione di quelli riportanti la dicitura “NON AUTORIZZATO”), per un quantitativo complessivo massimo annuo di 35.000 Mg. Il volume istantaneo complessivo massimo deve essere pari a 2.300 m³, dei quali massimo 1.200 m³ di rifiuti pericolosi e massimo 341 m³ di rifiuti liquidi.

I rifiuti possono essere stoccati nelle seguenti aree (vedi la planimetria denominata “*Tav. 03 - Impianto di stoccaggio – STATO FUTURO*” datata luglio 2019 e trasmessa in data 18 luglio 2019, ns. prot. n. 453887) – di seguito *Planimetria*) e secondo le modalità di seguito indicate:

- “*zona A*”: area di stoccaggio rifiuti liquidi e solidi coperta da tettoia e pavimentata in calcestruzzo armato e finitura al quarzo sopra diversi strati di inerte rullato, tessuto non tessuto e guaina impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (PEAD). Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - in cisterne a doppia camera di capacità variabile da 12 a 20 m³;
 - su scaffali;
 - in fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in polietilene (PE);
 - in cisternette da 1 m³;

Lo stoccaggio dei rifiuti solidi avviene secondo le seguenti modalità:

- in container scarrabili di capacità variabile da 10 a 40 m³;
- in big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- “*zona B*”: area sotto tettoia da 173 m² con cordonatura di altezza di 15 cm, separata dalla “*zona A*” da una parete tagliafuoco REI 120 alta 3,5 m, dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili sia liquidi che solidi, con le seguenti modalità:

- big-bag, fusti/fustini di capacità fino a 200 l in acciaio e in PE e cisternette da 1 m³, tutti su pallet posizionabili al massimo su due strati;
- rifiuti liquidi per un volume massimo di 79 m³ (bacino di contenimento dedicato pari a 26,4 m³;
- “zona C”: capannone chiuso in calcestruzzo, con pavimentazione in calcestruzzo con finitura di tipo industriale al quarzo da 787 m² disposti su un unico piano, adibito allo stoccaggio di rifiuti solidi (anche infiammabili) con le seguenti modalità:
 - container scarrabili con capacità variabile da 10 a 40 m³;
 - big bags su pallets;
 - altri contenitori (fusti, fustini, tank, ecc.) su pallets, gabbie;
- “zona D”: area esterna asfaltata (da 325 m² + 390 m²), da adibire a deposito di container con volume massimo di 40 m³, chiusi e a tenuta stagna; l’area potrà inoltre essere adibita al deposito di container vuoti o come parcheggio di automezzi;
- “zona L”: area all’interno del capannone adibita allo stoccaggio di rifiuti allo stato liquido non infiammabili (per un volume massimo complessivo di 108 m³). Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene secondo le seguenti modalità:
 - cisternette da 1 m³;
 - fustini e taniche;
 - fusti di capacità fino a 200 litri in acciaio e in polietilene;
 - massimo 2 sili con capacità di 24 m³ ciascuno;
- “area di smistamento e selezione”: area sotto tettoia da 190 m², ai lati dell’area di manovra e transito, per l’esecuzione esclusiva delle operazioni di verifica e smistamento, nonché dell’eventuale selezione dei rifiuti destinati a recupero;
- aree scoperte asfaltate (piazzale): su tutte queste aree potranno essere eseguite operazioni di movimentazione/travaso di rifiuti, eventualmente con l’ausilio di macchinari tipo “ragno”, alle condizioni stabilite nel paragrafo “*Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti*”.

In Tabella 3 sono elencati i rifiuti che possono essere stoccati all’interno dei silos nell’area denominata “zona L” in *Planimetria*.

Tabella 2: rifiuti in ingresso all’impianto

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	AUTORIZZATO
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	AUTORIZZATO
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	AUTORIZZATO
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	AUTORIZZATO
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	AUTORIZZATO
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	AUTORIZZATO
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	AUTORIZZATO
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	AUTORIZZATO
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	AUTORIZZATO
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	AUTORIZZATO
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	AUTORIZZATO
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 01 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	AUTORIZZATO
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	AUTORIZZATO
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	NON AUTORIZZATO
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	AUTORIZZATO
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	AUTORIZZATO
02 01 10	rifiuti metallici	AUTORIZZATO
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	AUTORIZZATO
02 02 02	scarti di tessuti animali	AUTORIZZATO
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	AUTORIZZATO
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	AUTORIZZATO
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	AUTORIZZATO
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	AUTORIZZATO
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	AUTORIZZATO
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	AUTORIZZATO
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	AUTORIZZATO
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	AUTORIZZATO
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	AUTORIZZATO
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	AUTORIZZATO
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	AUTORIZZATO
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	AUTORIZZATO
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	AUTORIZZATO
03 02 04*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	AUTORIZZATO
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno	AUTORIZZATO
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	AUTORIZZATO
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	AUTORIZZATO
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	AUTORIZZATO
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	AUTORIZZATO
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	AUTORIZZATO
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	AUTORIZZATO
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	AUTORIZZATO
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	AUTORIZZATO
04 01 02	rifiuti di calcinazione	AUTORIZZATO
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	AUTORIZZATO
04 01 04	liquido di concia contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo	AUTORIZZATO
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	AUTORIZZATO
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	AUTORIZZATO
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	AUTORIZZATO
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	AUTORIZZATO
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	AUTORIZZATO
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	AUTORIZZATO
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	AUTORIZZATO
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	AUTORIZZATO
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	AUTORIZZATO
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	AUTORIZZATO
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione	AUTORIZZATO
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	AUTORIZZATO
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione	AUTORIZZATO
05 01 05*	perdite di olio	AUTORIZZATO
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	AUTORIZZATO
05 01 07*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 01 08*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	AUTORIZZATO
05 01 11*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
05 01 12*	acidi contenenti oli	AUTORIZZATO
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	AUTORIZZATO
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio	AUTORIZZATO
05 01 17	bitumi	AUTORIZZATO
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 06 01*	catrami acidi	AUTORIZZATO
05 06 03*	altri catrami	AUTORIZZATO
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	AUTORIZZATO
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
05 07 01*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	AUTORIZZATO
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 01 01*	acido solforico ed acido solforoso	AUTORIZZATO
06 01 02*	acido cloridrico	AUTORIZZATO
06 01 03*	acido fluoridrico	AUTORIZZATO
06 01 04*	acido fosforico e fosforoso	AUTORIZZATO
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	AUTORIZZATO
06 01 06*	altri acidi	AUTORIZZATO
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 02 01*	idrossido di calcio	AUTORIZZATO
06 02 03*	idrossido di ammonio	AUTORIZZATO
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	AUTORIZZATO
06 02 05*	altre basi	AUTORIZZATO
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 03 11*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	AUTORIZZATO
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	AUTORIZZATO
06 03 15*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	AUTORIZZATO
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 04 03*	rifiuti contenenti arsenico	AUTORIZZATO
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 04 05*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	AUTORIZZATO
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	AUTORIZZATO
06 06 02*	rifiuti contenenti solfuri pericolosi	AUTORIZZATO
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	AUTORIZZATO
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 07 01*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	AUTORIZZATO
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	AUTORIZZATO
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	AUTORIZZATO
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 08 02*	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	AUTORIZZATO
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 09 02	scorie fosforose	AUTORIZZATO
06 09 03*	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	AUTORIZZATO
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio	AUTORIZZATO
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	AUTORIZZATO
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	AUTORIZZATO
06 13 03	nerofumo	AUTORIZZATO
06 13 04*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	AUTORIZZATO
06 13 05*	fuliggine	AUTORIZZATO
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 01 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	AUTORIZZATO
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 02 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	AUTORIZZATO
07 02 13	rifiuti plastici	AUTORIZZATO
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	AUTORIZZATO
07 02 16*	rifiuti contenenti silicone pericoloso	AUTORIZZATO
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16	AUTORIZZATO
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 03 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	AUTORIZZATO
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 04 07*	fondi e residui di reazione alogenati	AUTORIZZATO
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	AUTORIZZATO
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	AUTORIZZATO
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 05 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	AUTORIZZATO
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	AUTORIZZATO
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 06 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	AUTORIZZATO
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 04*	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	AUTORIZZATO
07 07 07*	fondi e residui di reazione, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	AUTORIZZATO
07 07 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	AUTORIZZATO
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	AUTORIZZATO
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	AUTORIZZATO
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	AUTORIZZATO
08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	AUTORIZZATO
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	AUTORIZZATO
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	AUTORIZZATO
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	AUTORIZZATO
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	AUTORIZZATO
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	AUTORIZZATO
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	AUTORIZZATO
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	AUTORIZZATO
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	AUTORIZZATO
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	AUTORIZZATO
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	AUTORIZZATO
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	AUTORIZZATO
08 03 19*	oli dispersi	AUTORIZZATO
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	AUTORIZZATO
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	AUTORIZZATO
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	AUTORIZZATO
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	AUTORIZZATO
08 04 17*	olio di resina	AUTORIZZATO
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
08 05 01*	isocianati di scarto	AUTORIZZATO
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	AUTORIZZATO
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	AUTORIZZATO
09 01 04*	soluzioni fissative	AUTORIZZATO
09 01 05*	soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio	AUTORIZZATO
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	AUTORIZZATO
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	AUTORIZZATO
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	AUTORIZZATO
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	AUTORIZZATO
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	AUTORIZZATO
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	AUTORIZZATO
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	AUTORIZZATO
10 01 02	ceneri leggere di carbone	AUTORIZZATO
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	AUTORIZZATO
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	AUTORIZZATO
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	AUTORIZZATO
10 01 09*	acido solforico	AUTORIZZATO
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	AUTORIZZATO
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 04 14	AUTORIZZATO
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	AUTORIZZATO
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	AUTORIZZATO
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	AUTORIZZATO
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22	AUTORIZZATO
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	AUTORIZZATO
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	AUTORIZZATO
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	AUTORIZZATO
10 02 02	scorie non trattate	AUTORIZZATO
10 02 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	AUTORIZZATO
10 02 10	scaglie di laminazione	AUTORIZZATO
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli	AUTORIZZATO
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	AUTORIZZATO
10 02 13*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	AUTORIZZATO
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	AUTORIZZATO
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 03 02	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 03 04*	scorie della produzione primaria	AUTORIZZATO
10 03 05	rifiuti di allumina	AUTORIZZATO
10 03 08*	scorie saline della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 09*	scorie nere della produzione secondaria	AUTORIZZATO
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	AUTORIZZATO
10 03 17*	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 03 18	rifiuti contenenti catrame carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	AUTORIZZATO
10 03 19*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	AUTORIZZATO
10 03 21*	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	AUTORIZZATO
10 03 23*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	AUTORIZZATO
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	AUTORIZZATO
10 03 27*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	AUTORIZZATO
10 03 29*	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	AUTORIZZATO
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 04 01*	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 04 02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 04 03*	arsenato di calcio	AUTORIZZATO
10 04 04*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 04 05*	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 04 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 04 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	AUTORIZZATO
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 05 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 05 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 05 05*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 06*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 05 08*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	AUTORIZZATO
10 05 10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	AUTORIZZATO
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 06 03*	polveri dei gas di combustione	AUTORIZZATO
10 06 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 06 06*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 06 09*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	AUTORIZZATO
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 04	altre polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 07 07*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	AUTORIZZATO
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 08 04	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 08 08*	scorie salate della produzione primaria e secondaria	AUTORIZZATO
10 08 09	altre scorie	AUTORIZZATO
10 08 10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	AUTORIZZATO
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	AUTORIZZATO
10 08 12*	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi	AUTORIZZATO
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	AUTORIZZATO
10 08 14	frammenti di anodi	AUTORIZZATO
10 08 15*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	AUTORIZZATO
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 08 19*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	AUTORIZZATO
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	AUTORIZZATO
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 09 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 09 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	AUTORIZZATO
10 09 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	AUTORIZZATO
10 09 09*	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	AUTORIZZATO
10 09 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	AUTORIZZATO
10 09 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	AUTORIZZATO
10 09 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	AUTORIZZATO
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 10 03	scorie di fusione	AUTORIZZATO
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	AUTORIZZATO
10 10 07*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	AUTORIZZATO
10 10 09*	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	AUTORIZZATO
10 10 11*	altri particolati contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	AUTORIZZATO
10 10 13*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 14	leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13	AUTORIZZATO
10 10 15*	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	AUTORIZZATO
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	AUTORIZZATO
10 11 05	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	AUTORIZZATO
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	AUTORIZZATO
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	AUTORIZZATO
10 11 13*	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	AUTORIZZATO
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	AUTORIZZATO
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	AUTORIZZATO
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	AUTORIZZATO
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 12 03	polveri e particolato	AUTORIZZATO
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 12 06	stampi di scarto	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	AUTORIZZATO
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	AUTORIZZATO
10 12 11*	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti	AUTORIZZATO
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	AUTORIZZATO
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	AUTORIZZATO
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	AUTORIZZATO
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	AUTORIZZATO
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	AUTORIZZATO
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
10 13 09*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	AUTORIZZATO
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	AUTORIZZATO
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	AUTORIZZATO
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	AUTORIZZATO
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	AUTORIZZATO
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
10 14 01*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
11 01 05*	acidi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
11 01 07*	basi di decappaggio	AUTORIZZATO
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	AUTORIZZATO
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	AUTORIZZATO
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	AUTORIZZATO
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	AUTORIZZATO
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	AUTORIZZATO
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	AUTORIZZATO
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	AUTORIZZATO
11 02 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
11 03 01*	rifiuti contenenti cianuro	AUTORIZZATO
11 03 02*	altri rifiuti	AUTORIZZATO
11 05 01	zinco solido	AUTORIZZATO
11 05 02	ceneri di zinco	AUTORIZZATO
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
11 05 04*	fondente esaurito	AUTORIZZATO
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	AUTORIZZATO
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	AUTORIZZATO
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	AUTORIZZATO
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	AUTORIZZATO
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	AUTORIZZATO
12 01 12*	cere e grassi esauriti	AUTORIZZATO
12 01 13	rifiuti di saldatura	AUTORIZZATO
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	AUTORIZZATO
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	AUTORIZZATO
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	AUTORIZZATO
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	AUTORIZZATO
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	AUTORIZZATO
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	AUTORIZZATO
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 01 04*	emulsioni clorurate	AUTORIZZATO
13 01 05*	emulsioni non clorurate	AUTORIZZATO
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	AUTORIZZATO
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	AUTORIZZATO
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AUTORIZZATO
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	AUTORIZZATO
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	AUTORIZZATO
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	AUTORIZZATO
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AUTORIZZATO
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	AUTORIZZATO
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	AUTORIZZATO
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	AUTORIZZATO
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	AUTORIZZATO
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	AUTORIZZATO
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	AUTORIZZATO
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	AUTORIZZATO
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	AUTORIZZATO
13 05 01*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 03*	fanghi da collettori	AUTORIZZATO
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	AUTORIZZATO
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	AUTORIZZATO
13 07 02*	petrolio	AUTORIZZATO
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	AUTORIZZATO
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	AUTORIZZATO
13 08 02*	altre emulsioni	AUTORIZZATO
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	AUTORIZZATO
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AUTORIZZATO
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	AUTORIZZATO
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	AUTORIZZATO
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	AUTORIZZATO
15 01 02	imballaggi in plastica	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
15 01 03	imballaggi in legno	AUTORIZZATO
15 01 04	imballaggi metallici	AUTORIZZATO
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	AUTORIZZATO
15 01 06	imballaggi in materiali misti	AUTORIZZATO
15 01 07	imballaggi in vetro	AUTORIZZATO
15 01 09	imballaggi in materia tessile	AUTORIZZATO
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	AUTORIZZATO
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	AUTORIZZATO
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	AUTORIZZATO
16 01 03	pneumatici fuori uso	AUTORIZZATO
16 01 04*	veicoli fuori uso	NON AUTORIZZATO
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	AUTORIZZATO
16 01 07*	filtri dell'olio	AUTORIZZATO
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 01 09*	componenti contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	AUTORIZZATO
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AUTORIZZATO
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	AUTORIZZATO
16 01 13*	liquidi per freni	AUTORIZZATO
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 16	serbatoi per gas liquido	AUTORIZZATO
16 01 17	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 18	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
16 01 19	plastica	AUTORIZZATO
16 01 20	vetro	AUTORIZZATO
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	AUTORIZZATO
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	AUTORIZZATO
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	AUTORIZZATO
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AUTORIZZATO
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	AUTORIZZATO
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	AUTORIZZATO
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	AUTORIZZATO
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	AUTORIZZATO
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	AUTORIZZATO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	AUTORIZZATO
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	AUTORIZZATO
16 04 01*	munizioni di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto	NON AUTORIZZATO
16 04 03*	altri esplosivi di scarto	NON AUTORIZZATO
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	AUTORIZZATO
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	AUTORIZZATO
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	AUTORIZZATO
16 06 01*	batterie al piombo	AUTORIZZATO
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	AUTORIZZATO
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	AUTORIZZATO
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	AUTORIZZATO
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	AUTORIZZATO
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	AUTORIZZATO
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	AUTORIZZATO
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	AUTORIZZATO
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AUTORIZZATO
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	AUTORIZZATO
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico	AUTORIZZATO
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori	AUTORIZZATO
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	AUTORIZZATO
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	AUTORIZZATO
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	AUTORIZZATO
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	AUTORIZZATO
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	AUTORIZZATO
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	AUTORIZZATO
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	AUTORIZZATO
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 03	AUTORIZZATO
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	AUTORIZZATO
17 01 01	cemento	AUTORIZZATO
17 01 02	mattoni	AUTORIZZATO
17 01 03	mattonelle e ceramiche	AUTORIZZATO
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	AUTORIZZATO
17 02 01	legno	AUTORIZZATO
17 02 02	vetro	AUTORIZZATO
17 02 03	plastica	AUTORIZZATO
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	AUTORIZZATO
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	AUTORIZZATO
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	AUTORIZZATO
17 03 03*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	AUTORIZZATO
17 04 01	rame, bronzo, ottone	AUTORIZZATO
17 04 02	alluminio	AUTORIZZATO
17 04 03	piombo	AUTORIZZATO
17 04 04	zinco	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
17 04 05	ferro e acciaio	AUTORIZZATO
17 04 06	stagno	AUTORIZZATO
17 04 07	metalli misti	AUTORIZZATO
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	AUTORIZZATO
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	AUTORIZZATO
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	AUTORIZZATO
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	AUTORIZZATO
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	AUTORIZZATO
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	AUTORIZZATO
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	AUTORIZZATO
17 09 01*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio	AUTORIZZATO
17 09 02*	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	AUTORIZZATO
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	AUTORIZZATO
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	AUTORIZZATO
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)	NON AUTORIZZATO
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	AUTORIZZATO
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	AUTORIZZATO
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	AUTORIZZATO
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	AUTORIZZATO
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	AUTORIZZATO
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	AUTORIZZATO
18 02 05*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	AUTORIZZATO
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	AUTORIZZATO
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	AUTORIZZATO
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 01 07*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 10*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	AUTORIZZATO
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	AUTORIZZATO
19 01 15*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	AUTORIZZATO
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	AUTORIZZATO
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	AUTORIZZATO
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	AUTORIZZATO
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	AUTORIZZATO
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	AUTORIZZATO
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	AUTORIZZATO
19 02 08*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	AUTORIZZATO
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	AUTORIZZATO
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	AUTORIZZATO
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	AUTORIZZATO
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	AUTORIZZATO
19 04 01	rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	AUTORIZZATO
19 04 03*	fase solida non vetrificata	AUTORIZZATO
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	AUTORIZZATO
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	AUTORIZZATO
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	AUTORIZZATO
19 05 03	compost fuori specifica	AUTORIZZATO
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	AUTORIZZATO
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	AUTORIZZATO
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	AUTORIZZATO
19 08 01	vaglio	AUTORIZZATO
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	AUTORIZZATO
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	AUTORIZZATO
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	AUTORIZZATO
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	AUTORIZZATO
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	AUTORIZZATO
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	AUTORIZZATO
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	<i>NON AUTORIZZATO</i>
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	AUTORIZZATO
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	AUTORIZZATO
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	AUTORIZZATO
19 09 04	carbone attivo esaurito	AUTORIZZATO
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	AUTORIZZATO
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	AUTORIZZATO
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	AUTORIZZATO
19 10 05*	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	AUTORIZZATO
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	AUTORIZZATO
19 11 02*	catrami acidi	AUTORIZZATO
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	AUTORIZZATO
19 11 04*	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi	AUTORIZZATO
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	AUTORIZZATO
19 11 07*	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi	AUTORIZZATO
19 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO
19 12 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
19 12 02	metalli ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 03	metalli non ferrosi	AUTORIZZATO
19 12 04	plastica e gomma	AUTORIZZATO
19 12 05	vetro	AUTORIZZATO
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	AUTORIZZATO
19 12 08	prodotti tessili	AUTORIZZATO
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	AUTORIZZATO
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	AUTORIZZATO
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	AUTORIZZATO
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	AUTORIZZATO
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	AUTORIZZATO
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	AUTORIZZATO
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	AUTORIZZATO
20 01 01	carta e cartone	AUTORIZZATO
20 01 02	vetro	AUTORIZZATO
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	AUTORIZZATO
20 01 10	abbigliamento	AUTORIZZATO
20 01 11	prodotti tessili	AUTORIZZATO
20 01 13*	solventi	AUTORIZZATO
20 01 14*	acidi	AUTORIZZATO
20 01 15*	sostanze alcaline	AUTORIZZATO
20 01 17*	prodotti fotochimici	AUTORIZZATO
20 01 19*	pesticidi	AUTORIZZATO
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	AUTORIZZATO
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	AUTORIZZATO

CER	DESCRIZIONE	R13/D15
20 01 25	oli e grassi commestibili	AUTORIZZATO
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	AUTORIZZATO
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	AUTORIZZATO
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	AUTORIZZATO
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	AUTORIZZATO
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	AUTORIZZATO
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	AUTORIZZATO
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	AUTORIZZATO
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	AUTORIZZATO
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	AUTORIZZATO
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose	AUTORIZZATO
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	AUTORIZZATO
20 01 39	plastica	AUTORIZZATO
20 01 40	metallo	AUTORIZZATO
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	AUTORIZZATO
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	NON AUTORIZZATO
20 02 01	rifiuti biodegradabili	AUTORIZZATO
20 02 02	terra e roccia	AUTORIZZATO
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	AUTORIZZATO
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	AUTORIZZATO
20 03 02	rifiuti dei mercati	AUTORIZZATO
20 03 03	residui della pulizia stradale	AUTORIZZATO
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	AUTORIZZATO
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	AUTORIZZATO
20 03 07	rifiuti ingombranti	AUTORIZZATO
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	NON AUTORIZZATO

Tabella 3: rifiuti liquidi o semiliquidi che possono essere stoccati all'interno dei silos nell'area denominata "zona L" in *Planimetria*.

CER	DESCRIZIONE
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio
13 01 05*	emulsioni non clorate
13 05 07*	acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio con eventuale *disimballaggio*,

selezione e accorpamento (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.1 dell'Allegato 1 alla presente determinazione) devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, i cordoli di contenimento della "zona A", le paratie di protezione nella zona ovest della tettoia, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza; ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- d) l'organizzazione impiantistica nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio, comprese quelle che subiscono la ripetizione R13/D15, con eventuale *disimballaggio, selezione e accorpamento*, di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere gestite esclusivamente in conformità alla *Planimetria*;
- e) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- f) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- g) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- h) tutte le aree di stoccaggio, *disimballaggio, selezione e accorpamento* devono essere presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- i) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- j) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali ad esempio erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;
- k) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo cellulosico triturato non deve superare 60 giorni;
- l) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di

rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi **Per i rifiuti che subiscono la ripetizione dell'operazione di recupero R13 o di smaltimento D15, dovrà essere esplicitamente riportata detta ripetizione, indicando anche l'impianto di provenienza. La segnaletica** deve essere ben visibile per dimensione e collocazione; i rifiuti che subiscono la ripetizione delle operazioni R13/D15 possono provenire esclusivamente da un'altra operazione R13/D15 dagli impianti gestiti dalla Ditta e costituiti da: centro di stoccaggio di Vallelaghi, frazione Vezzano, via ai Fossadi, 1, centro di stoccaggio di Isera, via Lungadige, 4, centro di stoccaggio di Trento, frazione Ravina, via Stella, 11/M, CRZ di Scurelle e CRZ di Borgo Valsugana; per questi rifiuti devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni:

- deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti;
 - i carichi provenienti dai centri di stoccaggio di Vallelaghi, Isera, Trento e dai CRZ non devono essere frazionati in diverse quote una volta arrivati all'impianto di Scurelle, ma esclusivamente accorpatis con quelli già presenti nell'impianto stesso;
 - il carico in uscita dall'impianto di Scurelle deve essere inviato a un impianto di recupero o di smaltimento finale;
- m) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti individuati da diversi codici CER, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli stessi vengano a mischiarsi;
- n) il posizionamento dei rifiuti sugli scaffali deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- o) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- p) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- q) i container depositati nella "zona D" riportata in *Planimetria* devono essere mantenuti chiusi (fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico – vedi lettera w)) e a tenuta stagna;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- r) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- s) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti

all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi, i quali dovranno essere convogliati nella vasca interrata a tenuta stagna denominata "*vasca di prima pioggia*" e successivamente inviati al disoleatore, prima di essere scaricati nella fognatura bianca, come indicato nella Tavola 1 denominata "*Reti raccolta acque meteoriche*", trasmessa in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999); le postazioni di presidio devono essere quelle descritte e individuate nella relazione e nella tavola 3 denominata "*Planimetria con i vari punti e sistemi di presidio*" inviate in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020);

- t) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi si deve chiudere la saracinesca del pozzetto di intercettazione sito all'ingresso del centro, indicato sulla Tavola 1 di cui al punto precedente, in modo da salvaguardare lo scarico nella fognatura bianca, e il refluo inquinante contenuto nella "*vasca di prima pioggia*" e nelle tubazioni di adduzione fino alla saracinesca deve essere aspirato e inviato a impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006; in tale caso la "*vasca di prima pioggia*" deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;
- u) la "*vasca di prima pioggia*" deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell'acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- v) eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi all'atto di carico-scarico dei silos di cui alla lettera ee) devono essere presidiati da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; qualora le operazioni di carico-scarico venissero effettuate "*tramite appositi attacchi esterni che la Ditta provvederà a realizzare*" dovrà essere garantita la presenza di un bacino di contenimento dedicato;
- w) le operazioni di **movimentazione dei rifiuti effettuate sul piazzale** nelle aree scoperte possono essere effettuate esclusivamente in **assenza di eventi meteorici e alle seguenti condizioni:**
 - al termine di dette operazioni deve essere effettuata la **pulizia tempestiva della pavimentazione** al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra, se necessario anche con l'uso di una macchina spazzatrice;
 - **è vietato il travaso di rifiuti liquidi con modalità diverse da quelle di cui alla lettera v);**
 - **è vietata la movimentazione di rifiuti pulverulenti;**

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- x) la dislocazione dei contenitori all'interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all'interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l'ispezionabilità dello stoccaggio;
- y) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- z) **entro il 31 dicembre 2021** la Ditta deve verificare che i bacini di contenimento che contengono più serbatoi debbano essere di capacità almeno pari al 110% del volume del

serbatoio avente volume maggiore, ovvero di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi ed eventualmente adeguare gli stessi a detta disposizione;

- aa) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- bb) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- cc) i bacini di contenimento dei rifiuti liquidi, con riferimento alla planimetria denominata “*planimetria degli scarichi idrici*”, trasmessa in data 3 settembre 2020 (ns. prot. n. 538314 di data 4 settembre 2020), devono essere costituiti da:
- relativamente alla “*zona A*” sotto tettoia: sistema costituito dalla cisterna (12 m³), dai volumi delle tubazioni di adduzione (1,5 m³) e dal volume trattenuto dalla platea impermeabilizzata (15,5 m³), per un volume complessivo pari a 29 m³;
 - relativamente alla “*zona B*” dedicata allo stoccaggio dei rifiuti infiammabili: è servita da un proprio bacino di contenimento pari a 26,4 m³;
 - relativamente alla “*zona L*”: sistema costituito da fossa interrata a tenuta di capacità pari a 1,3 m³, situata al centro della “*zona L*”, pozzetto da 0,18 m³ e due serbatoi interrati a tenuta, l’uno di capacità pari a 10 m³, l’altro di 8 m³, entrambi situati esternamente al capannone, in prossimità del lato nord dello stesso, per un totale di circa 20 m³;
- dd) qualora nella “*zona A*” e nella “*zona L*” fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, gli stessi devono essere dotati di bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- ee) i silos verticali (massimo 2) da posizionare nella “*zona L*” devono essere:
- del tipo “*a doppia camera*”;
 - bonificati prima di ogni cambio di codice CER di rifiuto stoccato;
 - dotati di un sistema di allarme acustico-visivo con controllo automatico del livello del refluo, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - dotati di sistema di controllo continuativo dell’intercapedine con allarme immediato acustico-visivo per la segnalazione di eventuali perdite;
 - in materiale adeguato e resistente in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; inoltre per i rifiuti contenuti è esclusa la caratteristica di pericolosità HP8 “*corrosivo*”;
 - dotati di accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - riempiti fino ad un volume massimo pari al 90%;
 - mantenuti in perfetta efficienza che deve essere verificata annualmente (il controllo strutturale deve essere effettuato anche sui sostegni dei silos); la Ditta deve registrare gli esiti dei controlli e/o degli interventi effettuati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
- ff) i sistemi di controllo e di allarme di cui alla lettera ee) devono:
- essere messi a regime prima di iniziare il riempimento dei silos in parola;
 - essere sottoposti a verifica periodica annuale;

Prescrizioni relative alle operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento*:

- gg) l'operazione di *disimballaggio* può essere effettuata esclusivamente sui rifiuti per i quali la Ditta fornisce ai clienti i propri imballaggi omologati per la raccolta, il trasporto in sicurezza e l'etichettatura nel rispetto delle normative vigenti. Detti imballaggi vengono rimossi ed i rifiuti in essi contenuti vengono depositati in contenitori di dimensioni maggiori. Tale operazione viene effettuata esclusivamente allo scopo di riutilizzare gli appositi contenitori forniti dalla Ditta e deve essere condotta nell'area denominata "*Area di smistamento e selezione*" nella *Planimetria*;
- hh) le operazioni di *disimballaggio, selezione e accorpamento* dei rifiuti possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni:
- tra rifiuti aventi medesimo codice CER e, se pericolosi, con medesime caratteristiche di pericolosità;
 - i contenitori devono essere di tipo riutilizzabile (vuoto a rendere) e forniti dalla Ditta ai produttori dei rifiuti per consentirne l'accumulo e il trasporto in condizioni di sicurezza;
 - non deve essere arrecato danno ai rifiuti contenuti e non deve essere provocato alcun inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- ii) gli eventuali rifiuti di scarto decadenti dalle operazioni di *selezione* devono essere di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15 01 xx, e sono da intendersi prodotti dalla Ditta ("*nuovo produttore*");
- jj) al termine delle operazioni di *disimballaggio e selezione* deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

La Ditta, **almeno quindici giorni prima della messa in esercizio di ciascuno dei due sili M1 ed M2** collegati all'emissione in atmosfera identificata con la sigla E1, deve comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente **le date di messa in esercizio e di messa a regime**; la messa a regime deve comunque avvenire **entro trenta giorni** dalla data di messa in esercizio.

Detti silos non sono ancora stati messi in esercizio. Il punto di emissione E1 è stato individuato indicativamente nella Tavola 3A denominata "*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019).

La Ditta deve rispettare i limiti stabiliti nella Tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4: Limiti alle emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI (ZONA L)	M1 M2	2 silos	E1 tiraggio naturale	Carboni attivi	Carbonio organico totale	5	Non richiesti

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco; in particolare la determinazione del C.O.T. deve essere effettuata utilizzando metodica strumentale (UNI EN 12619);
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 4 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- il sistema di abbattimento deve essere coerente con la descrizione riportata nella documentazione trasmessa in data 16 ottobre 2018 (ns. prot. n. 609933, di data 17 ottobre 2018) e mantenuto in continua efficienza; al fine di dimostrare l'effettiva corretta gestione del sistema di filtrazione a carboni attivi, i dati relativi ai quantitativi totali di carboni attivi installati, le relative date di sostituzione e le fatture di acquisto devono essere conservate presso lo stabilimento e **rese disponibili per un periodo di cinque anni. I filtri a carboni attivi devono essere sostituiti quando esauriti e comunque al massimo entro tre anni.**

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502428 di data 12 agosto 2019), secondo quanto riportato nella Tavola 3A denominata "*Impianto di stoccaggio – Planimetria dello stabilimento (atmosfera)*", trasmessa in data 9 agosto 2019 (ns. prot. n. 502387 di data 12 agosto 2019) e quanto riportato nella Tabella 5.

Tabella 5: emissioni diffuse

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Stoccaggio rifiuti (35.000 Mg/anno)	D1 Stoccaggio rifiuti (2.300 m ³)	diffuse	Composti Organici Volatili Polveri	Apertura contenitori limitata alle sole fasi di controllo visivo e di verifica Stoccaggio in contenitori chiusi Superfici pavimentate Riduzione altezza di caduta materiale

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- effettuare le operazioni di controllo visivo dei rifiuti all'interno del capannone, limitando l'apertura dei recipienti contenenti rifiuti a base solvente alla durata minima necessaria per l'effettuazione delle stesse operazioni;
- effettuare le operazioni di movimentazione e di stoccaggio dei rifiuti utilizzando container o recipienti chiusi;
- le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite mediante idonea macchina operatrice e mantenendo un'adeguata altezza di caduta dei materiali stessi;
- i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e del piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo);
- le aree soggette alla movimentazione dei rifiuti ed al transito di veicoli pesanti (accesso all'insediamento, viabilità interna, ...) devono essere pulite mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi.

I sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Scarichi idrici

Scarico S1

Le acque reflue provenienti dal dilavamento delle aree esterne adibite alla movimentazione dei rifiuti devono essere convogliate nel pozzetto scolmatore, in accordo con quanto riportato nella tavola 1 allegata denominata “Reti raccolta acque meteoriche”, trasmessa in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

Le acque di prima pioggia devono essere convogliate in una vasca interrata di circa 31 m³ denominata “vasca di prima pioggia” nella tavola 1 per essere poi trattate nel disoleatore, ed essere scaricate nella rete comunale delle acque bianche. Il punto di prelievo (scarico S1) è posizionato nel secondo setto del pozzetto scolmatore, così come indicato nella tavola 1 in parola, prima dello scarico nella fognatura bianca.

Le acque di seconda pioggia possono essere convogliate direttamente allo scarico senza alcun trattamento.

La saracinesca presente prima dello scarico in fognatura deve essere sempre tenuta in perfetta efficienza al fine di salvaguardare lo scarico da eventuali sversamenti accidentali.

Attualmente sono convogliate nella “vasca di prima pioggia” anche tutte le acque meteoriche delle coperture; sulla base di quanto descritto nella relazione tecnica trasmessa in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999), di quanto rappresentato nella suddetta tavola 1 e di quanto convenuto nella conferenza di servizi del 26 ottobre 2020 (verbale rep. n. 22 del 27 ottobre 2020), la Ditta deve mettere in atto quanto segue:

- entro il **30 giugno 2021**, le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alla zona C e alla zona uffici devono essere inviate direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella “vasca di prima pioggia”;
- entro il **31 dicembre 2021** la Ditta deve:
 - a) realizzare la rete di collegamento per inviare le acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A e B direttamente allo scarico in fognatura bianca, senza essere accumulate nella “vasca di prima pioggia”, anche senza il previsto rifacimento delle coperture;
 - b) in alternativa a quanto prescritto alla lettera a), comunicare la decisione che effettuerà i lavori delle coperture entro il 31 dicembre del 2022 e presentare il relativo progetto al Settore autorizzazioni e controlli: in tal caso la scadenza per l’invio delle acque meteoriche delle coperture corrispondenti alle zone A e B allo scarico in fognatura bianca è posticipato al **31 dicembre 2022**.

Tabella 6: limiti in emissione – scarico S1

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1 (*)
pH	6 – 8,5	---
Temperatura	30°C	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---
Materiali grossolani	Assenti	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	annuale
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	annuale
BOD ₅	40 mg/l	---
COD	100 mg/l	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio S1 (*)
Bario come Ba	10 mg/l	---
Boro come B	2 mg/l	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	---
Cromo totale	2 mg/l	---
Cromo III come Cr	2 mg/l	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	---
Nichel come Ni	0,5 mg/l	---
Piombo come Pb	0,1 mg/l	---
Rame come Cu	0,1 mg/l	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---
Cianuri come CN ⁻	0,1 mg/l	---
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	---
Solfiti come SO ₃ ²⁻	1 mg/l	---
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	---
Solfati come SO ₄ ²⁻	1000 mg/l	---
Cloruri come Cl ⁻	1200 mg/l	---
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---
Oli minerali	5 mg/l	annuale
Idrocarburi totali	5 mg/l	annuale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	---
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---
tra cui:		
- aldrin	0,01 mg/l	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---
- endrin	0,002 mg/l	---
- isodrin	0,002 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---

(*) La Ditta deve effettuare un'analisi **annuale** allo scarico S1 **di tutti parametri riportati nella Tabella 6** per almeno **tre anni** dalla data di messa in esercizio delle nuove attività di movimentazione dei rifiuti sui piazzali scoperti e deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al comune

territorialmente competente i risultati analitici **entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi**.

Finiti gli autocontrolli triennali, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo controllo di cui al capoverso precedente, la Ditta dovrà effettuare **autonomi controlli** esclusivamente per gli inquinanti per cui è prevista espressamente la frequenza di monitoraggio in Tabella 6. Gli autonomi controlli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "*Metodi analitici per il controllo degli scarichi*". Gli esiti di detti autonomi controlli devono essere trasmessi ai medesimi Enti **entro trenta giorni dall'effettuazione degli stessi**.

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 6 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Metodi analitici per il controllo degli scarichi

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Scurelle.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

Suolo e sottosuolo

La Ditta, sulla base degli esiti delle verifiche trasmesse in data 21 febbraio 2020 (ns. prot. n. 125839 di data 24 febbraio 2020), effettuate secondo quanto disposto dall’art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. 15 aprile 2019, n. 104, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento.

La Ditta deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante e sostanziale dell’AIA, così come approvato in sede di conferenza di servizi il 26 ottobre 2020, con verbale rep. n. 22 del 27 ottobre 2020, con le precisazioni trasmesse in ultimo in data 28 ottobre 2020 (ns. prot. n. 666999).

La verifica concordata con il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prevista dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate con il medesimo Settore e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell’AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti all’interno dello stabilimento

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2538 del 5 ottobre 2001, così come integrata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1999 del 14 settembre 2007, con le quali è stato localizzato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2155 del 5 ottobre 2007 di rilascio della compatibilità ambientale e nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 2574 del 30 novembre 2012, quale successivo provvedimento di proroga.

L'impianto deve essere condotto:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987 inerente gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte sui piazzali.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Ditta **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006).

La Ditta inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
3. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di *selezione*:
 - nei limiti del "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
 - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
4. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.



Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- c) lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire con modalità tali da garantire sin dal loro ricevimento il rispetto delle modalità di confezionamento e imballaggio previste dalla vigente normativa di settore; in particolare i rifiuti sanitari sterilizzati devono giungere allo stoccaggio in appositi imballaggi a perdere, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "*Rifiuti sanitari sterilizzati*" alla quale deve essere aggiunta la data di sterilizzazione; **è vietata qualsiasi operazione di selezione e disimballaggio sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.**

Si ricorda inoltre che la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.


Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.




COMUNE DI SCURELLE		PROVINCIA DI TRENTO	
SITO: ECOOPERA Soc. Coop. Sede operativa Loc. Lagarine, n°21 38050 Scurelle (TN)			
TITOLO: Impianto di stoccaggio Planimetria dello stabilimento (atmosfera) ALLEGATO 3A - SCURELLE			
<i>planimetria</i>			
Data: Agosto 2019	TAV. 3A		

SCHEMA POZZETTO ATTUALE



SCHEMA NUOVO POZZETTO




COPERTURE	
A	=1099.57mq
B	=173.65mq
C	=788mq
D	=466mq

PIAZZALI	
S1	=355.99mq
S2	=603.87mq


LEGENDA

	RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE
	RETE DI RACCOLTA DEGLI SVERSAMENTI ACCIDENTALI
	RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE NERE
	NUOVA CADITOIA
	POZZETTO 60X60
	VECCHIE CADITOIE CHIUSE
	NUOVA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE DAI PIAZZALI
	PREDISPOSIZIONE PER FUTURA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DELLE COPERTURE

TUTTE LE NUOVE RETI p=0,5%
POZZETTI 50x50 CON CHIUSINI E CADITOIE CLASS400



SCHEMA FUNZIONAMENTO RETE



COMUNE DI SCURELLE PROVINCIA DI TRENTO

RETI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

COMMITTENTE

ECOOPERA Soc. Coop.

ELABORATO

PLANIMETRIA E
PARTICOLARI RETI

TAVOLA

1

SCALA

1:200

DATA

OTTOBRE 2020

AGGIORNAMENTI

1	
2	
3	
4	
5	

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dot. ing. PIERLUIGI CORADELLO
ISCRIZIONE ALBO N° 1077

Studio tecnico di Ingegneria
ing. Pierluigi Coradello

Via Trento, 17 - 38050 CASTELNUOVO (TN)
tel. e fax 0461757437 e-mail: pierluigi.coradello@gmail.com
C.F. CRDPLG58P18C216R P.I. 00617720222

